

IL CASELLARIO INFORMATICO

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 5

VADEMECUM

Novembre 2018

SOMMARIO

Premessa	4
PRIMA PARTE	9
1. Regolamento per la gestione del Casellario Informativo	9
2. La disciplina del Casellario ANAC	11
3. Suddivisione del Casellario	12
3.1. Accesso illimitato al Casellario	12
3.2. Accesso temporaneo al Casellario	13
3.3. Accesso al servizio di consultazione delle annotazioni	14
4. Contenuto area "A"	16
5. Contenuto area "B"	17
5.1. Tassatività delle notizie utili	19
5.2. Impugnazione della segnalazione (giurisprudenza)	20
5.3. Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità	20
5.4. Falso per omessa dichiarazione	21
5.5. Illecito professionale (giurisprudenza)	25
5.6. Annotazione dell'avvalimento	28
5.7. Certificati di esecuzione dei lavori	29
6. Contenuto area "C"	32
SECONDA PARTE	34
1. Procedimento di annotazione nel Casellario	34
1.1. Iscrizione su segnalazione SA	35
1.2. Iscrizione su segnalazione di Procura e Prefetto	36
1.3. Comunicazioni della S.O.A.	38
1.4. Comunicazioni dell'Impresa	39
1.5. Sanzioni in caso di omessa segnalazione o comunicazione	41
2. Sanzioni interdittive comunicate per legge	43
3. Annotazione dei provvedimenti per falso	44

4. Durata delle Annotazioni	45
5. Accesso agli atti delle annotazioni	46
ALL. 1 – Testo Regolamento	48
Regolamento del 6 giugno 2018	48
PARTE I	49
TITOLO I	49
<i>PARTE II</i>	52
TITOLO I	52
TITOLO II	54
TITOLO III	56
TITOLO IV	56
TITOLO V	57
TITOLO VI	57
TITOLO VII	57
PARTE III	58
ALL. 2 – MODELLO “A” S.A.	60
ALL. 3 – MODELLO “B” S.A.	82
ALL. 4 – MODELLO S.O.A.	88
ALL. 5 – MODELLO O.E.	92
ALL. 6 – FAC SIMILE RICHIESTA C.E.L.	94

PREMESSA

L'obbligo di comunicare gli eventi più significativi dell'appalto fu introdotto con la legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 (c.d. legge "Merloni"), la quale, insieme al d.P.R. n. 554/1999, diede un nuovo assetto agli appalti pubblici.

Infatti, per la prima volta dal 1865, anno di approvazione della legge fondamentale sui lavori pubblici n. 2248, l'appalto non fu più visto solo come un contratto, ma anche come un delicato procedimento da tenere sotto controllo, anche informatico.

A tale scopo, venne istituito un "*Osservatorio dei lavori pubblici*" deputato alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti gli appalti di lavori e alla realizzazione di un collegamento informatico tra le amministrazioni (art. 4, comma 10, lettera c), e art. 14, comma 11, della predetta legge quadro).

L'Osservatorio permise di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici, adempiendo agli oneri di pubblicità/conoscibilità dei dati raccolti (comprendenti gli estremi del bando e del contratto di appalto) e delle relative elaborazioni.

A tutela del rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati, vennero introdotte pesanti sanzioni a carico di tutte le stazioni appaltanti (amministrazioni e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori) e S.O.A., nel caso in cui avessero omesso la trasmissione dei dati relativi agli appalti.

Il compito di infliggere le suddette sanzioni venne affidato alla "*Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*" o AVLP.

A quest'ultima, fin dalla sua istituzione nel 1999, fu affidata anche la funzione di referto alle Camere e al Governo, per la quale poteva sfruttare il complesso delle comunicazioni e dei dati raccolti sugli appalti.

In questo contesto, assieme all'adozione del sistema S.O.A., venne istituito il "*Casellario informatico delle imprese qualificate*" presso l'Osservatorio, aperto al pubblico, in cui furono inseriti dati e notizie concernenti le imprese rilevanti ai fini dell'ammissione alle gare (art. 27, comma 5, D.P.R. 34/2000).

Tuttavia, la raccolta dei dati non era completa, poiché, oltre a mancare i settori dei servizi e forniture, non erano inclusi gli appalti di minore importo o le imprese non qualificate.

Con l'abrogazione della cd. legge Merloni e la contestuale entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici del 2006 (d.lgs. n. 163/2006), il sistema di raccolta dati e informazioni dell'Osservatorio subì una prima importante modifica.

Infatti, il Codice racchiuse in un "unico" testo la disciplina della contrattualistica pubblica avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, estendendo a questi ultimi settori gli obblighi di comunicazione all'Autorità, rinominata per l'occasione "*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture*" (AVCP).

L'Osservatorio cambiò nome, divenendo "*Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (art. 7 del d.lgs. n. 163/2006), e venne completato con l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) che andò ad integrarsi con il nuovo Casellario informatico.

L'accesso alle annotazioni del Casellario venne riservato esclusivamente alle stazioni appaltanti ed alle SOA, rimanendo liberamente accessibili le sole informazioni relative alle attestazioni di qualificazione (Comunicato AVCP del 28/06/2006).

Nel Casellario confluirono tutte le informazioni relative agli appalti - comprese le annotazioni a carico degli operatori economici riguardanti la mancata prova dei requisiti di partecipazione, le risoluzioni, le false dichiarazioni, etc. - nonché i dati dei soggetti qualificati S.O.A..

L'estensione del campo di riferimento del Casellario coinvolse anche gli appalti (e concessioni) di minore importo, inizialmente esclusi, purché identificati (a partire dal 2007) attraverso un CIG.

Più in generale, nel Casellario venne riportata ogni notizia ritenuta utile dalle e per le stazioni appaltanti.

Al riguardo, fu di fondamentale importanza la determinazione AVCP n. 1 del 10 gennaio 2008 che prese atto dell'ampliamento delle competenze dell'Autorità e stabilì l'impianto generale del Casellario, definendo i primi modelli di comunicazione per fatti afferenti le

esclusioni dalle gare o riguardanti la fase di esecuzione (sostituiti in seguito dai moduli allegati al Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2013).

Il Casellario informatico venne quindi articolato in tre sezioni, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi (in caso di contratti misti, i dati erano inseriti in tutte e tre le sezioni).

A sua volta, la sezione "lavori" era suddivisa in due sub-sezioni, rispettivamente, per le imprese qualificate S.O.A. e quelle non qualificate.

Per la completa disciplina del Casellario informatico e delle modalità di funzionamento del relativo sito informatico presso l'Osservatorio, tuttavia, bisognò attendere fino al 2010, con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione al Codice (ossia il d.P.R. 207/2010).

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici venne poi valorizzata nel 2012, a seguito della modifica al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005 (art. 62-bis).

Il CAD, infatti, riconobbe la BDNCP come strumento per favorire la riduzione degli oneri amministrativi (derivanti dagli obblighi informativi) ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa.

Ad ulteriore rafforzamento dell'informatizzazione degli appalti e dei relativi controlli, vennero avviati il sistema AVCpass e l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. Il primo permetteva alle stazioni appaltanti di verificare on-line i requisiti dei concorrenti e all'ANAC di monitorare il procedimento di scelta del contraente; la seconda consentiva, indirettamente, di effettuare un censimento delle S. A. in Italia.

Nel 2014, l'Autorità di riferimento per l'Osservatorio, la BDNCP e il Casellario divenne l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, che prese il posto dell'AVCP, soppressa con il decreto-legge n. 90/2014.

Tale cambiamento comportò l'attribuzione di ulteriori scopi alla raccolta dei dati svolta dall'Osservatorio sui contratti pubblici, connessi alle nuove funzioni attribuite all'ANAC con la legge conversione del decreto 90/2014 (cfr. L. 114/2014).

In particolare, alla nuova Autorità vennero affidati compiti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione (cfr. legge n. 190/2012), di tutela della trasparenza (cfr. d.lgs. n. 97/2016 di modifica del d.lgs. n. 33/2013), nonché di vigilanza in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cfr. d.lgs. n. 39/2013).

Il sistema di informatizzazione e raccolta dei dati da parte dell'Autorità ebbe un'ulteriore evoluzione con il D.lgs. n. 50/2018.

Il Codice, infatti, da una parte, confermò e rafforzò l'impianto generale composto dall'Osservatorio, BDNCP e Casellario informatico, nonché ribadì gli obblighi di comunicazione a carico delle stazioni appaltanti e degli altri soggetti (S.O.A. e operatori economici); d'altra parte, stabilì che il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario del concorrente/affidatario fosse verificato attraverso la Banca dati centralizzata, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale banca dati, denominata Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici - BDNOE - venne concepita al fine di sostituire il sistema AVCpass, tutt'ora funzionante.

Con l'occasione, l'ANAC modificò la struttura del Casellario (delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 e annesso Comunicato del Presidente), adottando un diverso criterio di suddivisione (tuttora vigente) riferito ai soggetti cui è consentito l'accesso (area "A" pubblica, area "B" riservata alle Stazioni appaltanti e alle S.O.A., nonché area "C" in cui sono raccolti gli ulteriori dati utili sia all'implementazione del sistema del rating di impresa sia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo).

Il cd. decreto "correttivo" al Codice (d.lgs. n. 56/2017) rafforzò la BDNCP e modificò l'oggetto della *"relazione annuale sull'attività svolta"* da parte dell'Autorità - art. 213, comma 3, lett. e) - richiamando la *"relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Attualmente, il Codice (art. 213, comma 8) stabilisce che l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

La gestione della BDNCP è attuata dall'Autorità, avvalendosi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome (art. 213, comma 9).

La stessa Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio (comprendenti le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione) e applica le sanzioni amministrative pecuniarie mediante apposito Regolamento, nel

Direzione legislazione opere pubbliche

rispetto del principio del contraddittorio e della partecipazione al procedimento (comma 13 del predetto art. 213).

Sanzioni che, in linea con la previgente disciplina, sono disposte nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere.

In aggiunta, la sezione centrale dell'Osservatorio deve, oggi, monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (art. 213, comma 9).

Il Codice, con il decreto di cui all'art. 81, comma 2, sentita l'ANAC e AGID, attribuisce poi al MIT il compito di indicare i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione nella documentazione nella banca dati, nonché i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'esclusione e la modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei prodotti dati.

Sulla bozza di tale decreto, predisposta dal Ministero, si è pronunciato, dopo l'ANAC (delibera 1 marzo 2018) e l'AGID (determinazione direttoriale n. 89 del 16 marzo 2018), il Consiglio di Stato, con parere n. 1126/2018.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato, tra le altre cose, come nel testo inviato non venisse data sufficiente attuazione alla previsione di cui all'art. 81, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti, con particolare riferimento *“alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione”*.

AL riguardo, va altresì evidenziato che l'ANAC, con un comunicato pubblicato il 24 settembre 2018 sul proprio sito istituzionale, ha elaborato la procedura di accesso al Casellario informatico, secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 1, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 6 giugno 2018, oggetto del presente vademecum.

PRIMA PARTE

1. REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO

Il “**Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**” è disciplinato con **Regolamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, adottato con delibera n. 533 del 6 giugno 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018.

Il Regolamento attua quanto previsto dall'art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016 (*cfr. news ANCE del 9 luglio 2018*) e disciplina:

- a. la trasmissione delle **notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti e le S.O.A. sono tenute a comunicare** alla Autorità;
- b. l'**obbligo per le imprese di comunicare** all'ANAC e alla S.O.A. tutti cambiamenti che influiscono sui propri requisiti (pena salatissime sanzioni);
- c. il **procedimento di annotazione** delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;
- d. l'**aggiornamento delle annotazioni** nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Il Regolamento per la Gestione del Casellario **segue la regolazione dell'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici** (BDNCP), adottata dall'ANAC il 1° marzo 2018 (vedi News ANCE del 12 aprile 2018, di approfondimento del “*Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici*” di cui all'art. 62-bis, del d.lgs. n. 82 del 7/3/2005, recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*» o CAD, regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018).

FOCUS

*La **BDNCP** è una “base di dati di interesse nazionale” (ai sensi dell’art. 60, co 3-bis, del d.lgs. n. 82/2005, CAD) ossia un database che fornisce informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni e utilizzabili dalle stesse, per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti (art. 60, co. 1 CAD).*

Ai sensi dell’art. 213, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, nella BDNCP confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, al fine di garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

Come chiarito nel Regolamento ANAC del 1° marzo 2018, la BDNCP rende accessibili all’esterno, tra gli altri, i dati identificativi delle stazioni appaltanti, delle S.O.A., dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici e degli operatori economici (incluse le attestazioni S.O.A. possedute dai soggetti qualificati e relativi ai Certificati Esecuzione Lavori o CEL).

*Nella BDNCP sono altresì compresi i **dati relativi al Casellario informatico delle imprese ad eccezione delle annotazioni riservate** (le sezioni B e C del Casellario non compaiono nella BDNCP).*

Con riferimento agli affidamenti, la BDNCP rende disponibile i dati relativi ai bandi, alle procedura di scelta del contraente e alle imprese partecipanti, seguiti da quelli relativi al contratto e all’aggiudicatario, nonché relativi all’esecuzione del contratto.

Nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, l’accesso alla BDNCP è garantito attraverso servizi di consultazione disponibili sul portale dell’ANAC, la quale ne disciplina le caratteristiche tecniche.

Restano esclusi dall’ambito applicativo del regolamento il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, le modalità di accesso già disciplinate dai regolamenti in uso presso l’Autorità, le modalità di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCpass, le attività di pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale, previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità, e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013.

Fino al momento della completa disponibilità dei servizi di accesso alla BDNCP, le richieste riguardanti dati non già liberamente accessibili attraverso il portale dell’Autorità sono formulate utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione

sul sito dell'ANAC (nella sezione Servizi-Modulistica), specificando le finalità di trattamento dei dati.

2. LA DISCIPLINA DEL CASELLARIO ANAC

Il Casellario contiene tutte le informazioni relative agli operatori economici che operano con le stazioni appaltanti pubbliche, anche al fine di valutarne eventuali motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice.

Il Casellario ha quindi una doppia funzione, quella di ausilio alle singole stazioni appaltanti nella scelta del contraente e quella di consentire all'Autorità di svolgere le attività di vigilanza e controllo degli appalti.

L'ANAC può inoltre utilizzare i dati raccolti dal Casellario anche in ragione dell'attività di regolazione e di proposizione al Parlamento di eventuali modifiche a livello normativo attraverso lo strumento degli atti di segnalazione.

In quest'ambito, l'Autorità ha il compito di:

- a) **gestire il collegamento tra Casellario e Banca dati nazionale degli operatori economici** - da istituirsi presso il MIT - prevista dall'art. 81 del Codice (*cfr.* premessa vademecum e News ANCE del 4 maggio 2018);
- b) **stabilire quali informazioni devono essere presenti nel Casellario**, ai fini:
 - della tenuta del Casellario stesso;
 - della verifica dei gravi illeciti professionali;
 - dell'attribuzione del rating di impresa;
 - del conseguimento dell'attestazione di qualificazione S.O.A.;
 - del citato collegamento con la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici (BDNOE), istituita dal Codice dei contratti presso il MIT.

FOCUS

*Da notare che il Regolamento del Casellario del 6 giugno 2018 non esaurisce la disciplina di tutti questi aspetti, dovendosi ancora fare riferimento, per quanto compatibili, alle disposizioni contenute nella Delibera ANAC n. 1386/2016 e nel relativo Comunicato del Presidente del 21/12/2016 (*cfr.* premessa vademecum e vedi anche news ANCE del 3 febbraio 2017).*

3. SUDDIVISIONE DEL CASELLARIO

Nel Regolamento, il Casellario informatico mantiene la stessa impostazione già conosciuta con la delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016: le informazioni pervenute, tradotte in annotazioni on-line, sono collocate in tre sezioni (art. 6), così articolate:

- **“A”, area pubblica** (art. 7);
- **“B”, area riservata** alle stazioni appaltanti e alle S.O.A. (art. 8);
- **“C”, area riservata** all’Autorità (art. 9).

Da notare che, a differenza di quanto previsto in passato, **all’area “B” possono accedere oltre a tutti gli operatori economici** destinatari del provvedimento di annotazione, limitatamente alla propria posizione, anche **gli operatori economici che abbiano partecipato alla stessa procedura** di affidamento ad evidenza pubblica (art. 10).

In ogni caso, prima della pubblicazione sul Casellario, **ogni annotazione è comunicata all’o.e. interessato** (art. 3) tramite P.E.C. o tramite procedura on-line accessibile dal sito dell’Autorità (art. 5).

FOCUS

*La giurisprudenza ha più volte chiarito che **la mancata comunicazione all’operatore delle segnalazioni effettuate al Casellario, si traduce in un vizio che determina l’illegittimità derivata delle conseguenti iscrizioni nel Casellario informatico.***

Infatti, in tal caso si verifica la completa omissione delle prescritte garanzie partecipative; ciò, indipendentemente dalla questione relativa alla natura dell’attività rimessa all’ANAC, a seguito della segnalazione, sia essa attività vincolata e meramente esecutiva o che invece implichi una verifica preliminare dei contenuti sostanziali delle segnalazioni (TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 3 luglio 2018, n. 7359).

3.1. ACCESSO ILLIMITATO AL CASELLARIO

Il Regolamento prevede, **nell’immediato, la possibilità per l’operatore di richiedere l’accesso al Casellario mediante istanza all’ANAC**, in aggiunta alla quale è previsto un modulo per la richiesta di informazioni o assistenza al Contact Center della stessa Autorità (vedi <http://supportcenter.anticorruzione.it/>).

In futuro, l'**accesso** al Casellario da parte degli operatori economici diverrà **solo on-line e illimitato**, al fine di consentire a questi l'immediata verifica della propria posizione (art. 10, co. 1).¹

3.2. ACCESSO TEMPORANEO AL CASELLARIO

Il Regolamento prevede, a favore del concorrente, l'**accessibilità temporanea all'area "B"** per visionare, tramite una procedura telematica, la posizione (ossia le annotazioni) delle altre imprese che partecipano alla stessa gara (art. 10, co. 2)².

Tale accessibilità è limitata al periodo intercorrente tra la scadenza del termine di presentazione delle offerte e il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara.

Ciò, al fine di consentire l'eventuale proposizione dell'impugnazione avverso i provvedimenti che dispongono l'esclusione o l'ammissione dei concorrenti all'esito della valutazione dei requisiti, ai sensi dell'art. 120 c.p.a. (cd rito "superaccelerato").

¹ Nel corso della consultazione dell'ANAC sul Regolamento, l'ANCE aveva evidenziato che sarebbe stato preferibile concedere fin da subito ad ogni operatore l'accesso on-line, non rimandando il tutto ad un secondo momento, in modo tale da conservare - nelle more della definizione della procedura telematica - un meccanismo per la visione del Casellario (art. 8, co. 1).

Di contro, non appena verrà resa effettiva la possibilità di accedere on-line alla sezione B del Casellario, gli operatori economici potranno conoscere in ogni momento, e in tempo reale, dati e informazioni relativi alla propria posizione, così come fin ora visibili solo a Stazioni appaltanti e S.O.A..

Ciò rappresenterà un enorme passo in avanti rispetto al meccanismo vigente dal 2006 (vedi premessa), in termini di trasparenza e di effettiva tutela dei concorrenti ad una gara, i quali avranno, finalmente, un quadro più completo rispetto alle dichiarazioni da rendere al momento della partecipazione alle gare.

Con la visione – per così dire completa – del Casellario (ad eccezione della parte C, comunque nota solo all'ANAC) infatti, l'o.e. sarà in grado di percepire tutte le iscrizioni a suo carico, evitando così di poter incorrere involontariamente in false dichiarazioni.

² Nel parere 30/03/2017, n. 782, il Consiglio di Stato, Commissione speciale Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 evidenziava a tale proposito *"Valuterà poi il Governo come consentire ai concorrenti, da un lato il pieno e tempestivo accesso agli atti di gara e alla documentazione degli altri concorrenti, e, dall'altro lato, l'accesso alla banca dati nazionale degli operatori economici e, nelle more della sua istituzione, alla banca dati dei contratti pubblici e al casellario informatico, per poter acquisire informazioni relative ai concorrenti la cui ammissione si intenda impugnare. A tal fine si potrebbe prevedere l'accesso dei concorrenti mediante link informatico indicato dalla stazione appaltante, con credenziali di accesso riservate e temporanee"*.

L'accesso temporaneo è consentito, logicamente, alle sole imprese che hanno presentato l'offerta, le quali dovranno utilizzare il C.I.G. della gara, immettendolo nella procedura telematica che sarà gestita dall'Autorità (art. 10, co. 3)³.

3.3. ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE ANNOTAZIONI

Gli operatori economici registrati ed autorizzati possono accedere, tramite il portale dell'Autorità, alla visura delle annotazioni che li riguardano, consultando il casellario informatico delle imprese.

L'ANAC ha elaborato la **procedura di accesso al Casellario informatico, secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 1**, del relativo Regolamento (vedi comunicato del 24 settembre 2018).

In questo modo, vi è stato un parziale ritorno al passato, considerato che, fino al 2006, il Casellario informatico era pubblico e che, solo con l'adozione del d.lgs. n. 163/2006, l'accesso alle annotazioni del Casellario è stato riservato esclusivamente alle stazioni appaltanti ed alle SOA (Comunicato AVCP del 28/06/2006).

Nella previgente disciplina, rimanevano liberamente accessibili agli operatori economici le sole informazioni relative alle attestazioni di qualificazione, di cui alla sezione A del Casellario, mentre le annotazioni sono contenute nella sezione "B" (fin ora visibile solo a stazioni appaltanti e S.O.A.).

La possibilità di accedere alle annotazioni rappresenta un risultato significativo raggiunto dall'ANCE che, durante la consultazione per l'adozione del regolamento (e ancor prima in ogni occasione utile), aveva più volte sottolineato l'importanza e l'urgenza di rendere

³ Quest'ultima modalità di accesso, ad avviso dell'ANCE, anzitutto, mal si concilia con l'incerto ambito applicativo dell'art. 80, laddove, rinviando ad un giudizio di merito sulla gravità dei possibili motivi di esclusione, potrebbe favorire l'insorgere di controversie relative alle ammissioni e alle esclusioni dei concorrenti per difetto dei requisiti soggettivi.

In secondo luogo, si registra anche la possibilità per gli operatori economici di visionare la sezione B del Casellario degli altri operatori economici, dalla presentazione dell'offerta e sino allo spirare dei 30 gg. dalla pubblicazione del provvedimento delle ammissioni.

Da questo punto di vista, mentre è chiara la necessità di prevedere un accesso limitato all'altrui Casellario – solo per coloro che con la presentazione dell'offerta hanno maturato un interesse concreto alla conoscenza di tali dati – non è altrettanto chiara la limitazione dell'accesso alla propria sezione B del Casellario solo con il CIG della gara.

visibili on-line, per ogni operatore economico, eventuali notizie/informazioni da rendere in gara.

Infatti, **l'accesso alle annotazioni permette all'operatore economico di fornire (finalmente) alla stazione appaltante le informazioni utili** contenute nel Casellario, ai fini delle valutazioni di completezza delle stesse, nonché quelle di affidabilità ed integrità della stessa società concorrente (rispettivamente ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis) e c) del codice).

In proposito, si ricorda, che, per giurisprudenza costante, **non è configurabile, in capo all'impresa, alcuna scelta sui fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della omnicomprensività della dichiarazione**, per la quale era, fin da subito, evidente l'importanza dell'accesso alle annotazioni del casellario (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192 e ANAC, Delibera n. 296 del 29 marzo 2017).

Peraltro, la stessa giurisprudenza precisa che, anche ai fini della dimostrazione delle misure di self cleaning, il contraddittorio è doveroso per la stazione appaltante solo nei confronti del concorrente che si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della stessa, fornendo tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale.

Con la visione – per così dire completa – delle annotazioni, l'operatore economico è quindi in grado di conoscere tutte le iscrizioni a suo carico, evitando di incorrere involontariamente in false dichiarazioni.

Tornando al comunicato, **l'ANAC chiarisce che l'accesso al Casellario informatico è reso possibile entrando nella sezione del portale dedicata ai Servizi/ServiziOnline** e, più in particolare, nella parte relativa al Casellario delle Imprese.

Le istruzioni che rendono parzialmente libero l'accesso on-line alla sezione B del Casellario agli operatori economici **devono essere integrate proprio con quelle dedicate all'utilizzo e alla registrazione del Casellario delle Imprese** (a cui l'ex Avcp dedicò un Manuale Utente, reperibile sul sito dell'Autorità).

Al fine di accedere alle annotazioni – seguendo le istruzioni presenti sul portale dell'ANAC - occorre entrare nel Casellario delle Imprese con il **profilo utente utilizzato per l'AVCpass oppure**, laddove non si sia già registrati, occorre anzitutto accedere al servizio e poi alla procedura di registrazione dell'utenza ed eseguire le successive operazione di profilazione per i servizi ad accesso riservato.

In particolare, è necessario accedere alla funzionalità di Registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà poi in automatico, all'indirizzo e-mail indicato, il link per perfezionare l'attivazione delle credenziali di accesso.

Ove invece ci si fosse registrati, si può accedere direttamente alla pagina di gestione Profili, e creare, tra quelli disponibili, il profilo "*consultazione casellario imprese*".

In sintesi, per accedere al servizio per la libera consultazione delle annotazioni occorre:

- a. **essere registrati come utenti** dei servizi dell'autorità, come descritto nella sezione registrazione e profilazione utenti;
- b. **disporre del profilo di "consultazione casellario imprese"** che è possibile richiedere dalla pagina di creazione profili;
- c. **procedere con l'attivazione del profilo** secondo le modalità operative descritte nel manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti;
- d. **accedere al servizio**.

Il servizio per la libera consultazione comprende, altresì, gli elenchi delle Società organismo di attestazione (SOA) qualificate e le imprese qualificate suddivise per regioni, categorie e classifica.

Per eventuali richieste di informazioni o assistenza sul servizio è presente un modulo online reperibile sul sito www.anticorruzione.it.

4. CONTENUTO AREA "A"

Nell'area "A" sono inseriti i dati riguardanti le **attestazioni di qualificazione** rilasciate alle imprese dalle Società Organismo di attestazione (S.O.A.) e le **notizie riguardanti le medesime S.O.A.** (art. 7)⁴.

Tale area, quindi, contiene le informazioni e i dati relativi ai soli operatori economici qualificati S.O.A., e che, pertanto, eseguono lavori pubblici.

Ne consegue che solo le altre due sezioni "B" e "C" possono contenere i dati e le informazioni inerenti gli operatori economici non qualificati o non qualificabili S.O.A. (art. 6).

⁴ Da notare che ANCE aveva suggerito, in sede di consultazione al Regolamento, di inserire, in questa sezione, l'indicazione dell'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle S.O.A. presente nell'area "C", al fine di consentire alle stesse S.O.A. di verificare l'unicità di incarico prevista dall'art. 87, co. 3, d.P.R. n. 207/2010.

FOCUS

Per le Società di ingegneria e professionali, è previsto uno specifico Casellario per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ex art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, in adempimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 6 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I moduli, reperibili sul sito dell'ANAC, possono essere utilizzati per comunicare, ad es., l'atto costitutivo, l'organigramma, i bilanci, il fatturato speciale o la delibera di nomina del direttore tecnico (cfr. Comunicato del Presidente del 15 novembre 2017).

I dati relativi alle informazioni di cui all'art. 6 citato confluiscono nella Banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzati per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del Codice, possedute dalla società, ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice.

5. CONTENUTO AREA "B"

La sezione "B" del Casellario contiene, con riferimento a tutti gli operatori economici, siano essi qualificati e non, tra i tanti, i seguenti dati:

- **le notizie, le informazioni e i dati** concernenti i **"provvedimenti di esclusione" e "di revoca dell'aggiudicazione"** (art. 8, co. 2, lett. a), nonché quelli emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, tra cui rientrano **"le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato l'applicazione di penali nella misura indicata nelle Linee Guida emanate in materia o la risoluzione anticipata del contratto, dando evidenza di un eventuale giudizio pendente"** (art. 8, co. 2, lett. b)⁵;

⁵ Ad avviso di ANCE, il rimando alle Linee Guida n. 6, concernente il grave illecito professionale di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), reca alcune criticità di carattere generale, già evidenziate nel corso della consultazione di dette linee guida.

In particolare, secondo tali linee guida l'illecito professionale, nel riferirsi ad una congerie di circostanze e fatti, ricomprende anche accertamenti di tipo non definitivo, che, a distanza di tempo, potrebbero ottenere il riconoscimento giudiziale della loro infondatezza (per una completa ricostruzione della questione definitività dell'accertamento, inclusa la rimessione alla UE, cfr. news ANCE dell'11 maggio 2018) – segue –

- le dichiarazioni relative agli **avvalimenti**, di cui all'art. 89, del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 8, co. 2, lett. c);
- i **provvedimenti sanzionatori o interdittivi** a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, inclusi quelli adottati dall'Autorità di cui è già trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare (art. 8, co. 2, lett. d, e, f, g);
- le **informazioni antimafia** o inerenti le cessazioni di attività o riguardanti l'omessa denuncia da parte dell'o.e. all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 c.p., oppure riguardanti l'adozione delle misure straordinarie di gestione e della successiva applicazione della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia.

L'area "B" contiene poi una parte di diretto interesse delle S.O.A., in cui sono inserite le cause di ridimensionamento o decadenza dell'attestazione, nonché le annotazioni relative a sanzioni interdittive per **falsa dichiarazione o falsa documentazione** alla S.O.A. (artt. 213, co. 13, e 80, co. 5, lett. "g" del codice).

FOCUS

Nel Regolamento sul Casellario è ancora presente l'avvalimento infragruppo, istituto che ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010 consente l'attestazione dell'impresa ausiliata appartenente allo stesso gruppo societario dell'ausiliaria, a fronte di una dotazione 'stabile' di requisiti da parte di quest'ultima.

Tale previsione non sembra coordinata con il contenuto della proposta di decreto sulla qualificazione dell'ANAC al MIT, dove l'avvalimento stabile non è invece più previsto.

segue - Per quanto riguarda la segnalazione delle penali, la Linea Guida n. 6 ne richiede l'annotazione ogni qual volta siano di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% dell'importo del contratto, senza l'indicazione di una soglia minima di importo. Per cui potrebbero essere annotate penali di importo modestissimo.

E' evidente che attribuire rilevanza a penali di importo così irrisorio, appare, oltre che irragionevole e sproporzionato, del tutto incoerente con il dettato normativo, ai sensi del quale i comportamenti rilevanti quale illecito professionale devono essere gravi e le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto significative (sul punto, cfr. parere del Consiglio di Stato n. 2616 del 13 novembre 2018 sull'aggiornamento delle linee guida n. 6).

Infine, ad avviso dell'ANCE, non appare condivisibile che i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità permangano nel Casellario anche trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare.

5.1. TASSATIVITÀ DELLE NOTIZIE UTILI

Nell'area "B", rispetto al precedente Casellario (regolato dall'art. 8, comma 2, lett. dd, del d.P.R. 207/2010), non sono più presenti le **notizie, riguardanti gli operatori economici, non specificatamente individuate, ma comunque utili** alla tenuta del Casellario (art. 213, co. 10, del Codice).

Ciò potrebbe far intendere come tassativo l'elenco delle notizie, delle informazioni e dei dati riportabili nel Casellario.

Secondo un preciso orientamento, seppur antecedente al Regolamento oggetto del vademecum, sussiste tuttavia il potere di ANAC di disporre l'iscrizione nel Casellario informatico delle notizie utili, non ricomprese nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 213, co. 2, del Codice (*cfr.* TAR Lazio, sez. I, 24/4/2018 n. 4577, e Comunicato del Presidente ANAC del 10.05.2017).

Secondo tale giurisprudenza, quindi, anche dopo l'abrogazione del citato art. 8 del d.P.R. 207/2010, l'ANAC sembrerebbe continuare a poter disporre l'iscrizione di un'annotazione se la notizia è utile al Casellario, indipendentemente dalla collocabilità della stessa fra quelle elencate dal Regolamento.

In ogni caso, **l'iscrizione nel Casellario** delle informazioni ricevute, svolgendo una funzione di "pubblicità-notizia", **presuppone comunque che i fatti oggetto di annotazione siano correttamente riportati** e che gli stessi non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario; ciò, in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa (TAR Lazio, Roma, Sez. I, Sent. 24 aprile 2018, n. 4577 *cit.* e, Sez. III, sent. 12 settembre 2016, n. 9654).

Di contro, restano impugnabili di fronte il giudice amministrativo le annotazioni non utili al Casellario, perché manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta dello stesso (TAR Lazio, sent. n. 4577/2018 *cit.*).

5.2. *IMPUGNAZIONE DELLA SEGNALAZIONE (GIURISPRUDENZA)*

La giurisprudenza prevalente, formatasi già in vigore dell'art. 8 del d.P.R. 207/2010, ritiene che l'impresa possa impugnare solo l'annotazione, ai fini della sua cancellazione, **non la segnalazione della stazione appaltante: ciò, in quanto la stessa si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile**, poiché non dotato di autonoma lesività⁶.

Eventuali vizi potranno essere dedotti unicamente in via derivata, impugnando **l'atto finale con cui l'Autorità dispone l'iscrizione, unico atto avente natura provvedimento e carattere autoritativo**.

L'eventuale impresa concorrente potrebbe, peraltro, ritenere non pregiudizievole della propria sfera giuridico-economica l'esclusione dalla specifica gara, ma lesivi gli effetti connessi all'annotazione nel Casellario informatico.

Infatti, soltanto con l'iscrizione della notizia segnalata nel Casellario, l'impresa riceve un danno diretto e concreto rispetto alle future gare cui intende partecipare, in termini di potenziale pregiudizio alla partecipazione.

Sotto questo profilo, è stato altresì rilevato che l'eventuale vincolo valutativo imposto all'ANAC può essere censurato solo *"sotto il profilo dei vizi rilevabili (che, nel caso di specie ... sarebbero soltanto quelli afferenti alla legittimità della segnalazione) e non anche sotto il profilo della possibilità di impugnazione immediata di un atto che ha semplicemente dato avvio ad un iter procedimentale complesso, in quanto coinvolgente due diverse amministrazioni"* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, sent. 20 febbraio 2018, n. 488 e, sulla stessa linea, T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, sent. 26 febbraio 2018, n. 302).

5.3. *REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ*

Sussiste una stretta connessione tra annotazioni sul Casellario e rating di legalità.

Infatti, l'impresa che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato apposita domanda sottoscritta dal legale

⁶ La segnalazione, come atto meramente preparatorio, preordinato alla mera partecipazione, in funzione contraddittoria, di avvio del procedimento (ex artt 7 ss. l. n. 241 del 1990) è privo di immediata lesività, come tale destinata prospettivamente (ed eventualmente) a concentrarsi solo sulla (preannunciata) iscrizione (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, sent. 17 settembre 2018, n. 05424, ex multis, Cons. St., Sez. VI, sent. 20 novembre 2017, n. 5331), id, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1370 e IV, 4 maggio 2012, n. 2579).

rappresentante, redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito della stessa Autorità (<http://www.agcm.it/rating-di-legalita/190-moduli/rating/6323-formulario-rating-di-legalita.html>).

Con la domanda, l'impresa richiedente deve dichiarare *“di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating”* (art. 2, co. 2, lett. “i” del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato dall'AGCM con Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165).

Pertanto, **prima della richiesta di rating di legalità, si consiglia di inviare all'ANAC un'istanza di accesso al Casellario** per verificare la presenza di eventuali annotazioni (cfr. par. 2.a).

5.4. *FALSO PER OMESSA DICHIARAZIONE*

La giurisprudenza del Consiglio di Stato dà per assunto l'obbligo dei concorrenti di **allegare tutte le condanne penali** subite, perché spetta alla stazione appaltante vagliare tutti gli illeciti commessi per riscontrarne l'entità, la gravità e soprattutto l'attinenza con la moralità professionale⁷.

La tematica, infatti, esprime gli immanenti principi di lealtà e affidabilità professionale dell'aspirante contraente che presiedono, in genere, ai contratti e, in specifico modo – per ragioni inerenti alle finalità pubbliche dell'appalto e dunque a tutela di economia e qualità della realizzazione - alla formazione dei contratti pubblici e ai rapporti con la stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, sent. 24 settembre 2018, n. 5500),

⁷ Come noto «*integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione sostitutiva di certificazione resa dal privato ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.Lgs. n. 445 del 2000) al fine di partecipare a una gara d'appalto (Cassazione penale, VI, 24 marzo 2009, n. 15485), laddove la carenza di un qualsiasi elemento formale può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio riscritta dal legislatore con la norma di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016*» (TAR Lazio, sez. III-quater, sent. 3 ottobre 2018, n. 9701).

In quest'ambito, è venuta a formarsi un'interpretazione dell'obbligo dichiarativo strettamente connesso alla causa di esclusione dell'illecito professionale (art. 80, co. 5 lett. c nonché linee guida ANAC 6/2018), da cui discende una sorta di clausola di chiusura, che impone agli operatori economici di portare la stazione appaltante a conoscenza di tutte le informazioni relative alle proprie precedenti vicende professionali⁸.

Tale orientamento considera rilevante, ai fini dichiarativi, qualsiasi precedente errore nell'esercizio della *"attività professionale"* dell'impresa (in tali sensi, da ultimo, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2017, n. 5818), anche nel caso in cui le condotte di reato siano state accertate con sentenza non passata in giudicato (Cons. Stato, V, 11 settembre 2018, n. 5424).

Il concorrente è, perciò, tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante, in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi (Cons. Stato, n. 5500/2018 cit.) .

L'omissione di tale dichiarazione integra il motivo di esclusione previsto all'art. 80, co. 5, lett. *f-bis*) del Codice secondo cui *"l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere"* (per modello di segnalazione vedi allegati 2 e 3).

La verifica delle dichiarazioni avviene nel momento in cui la Stazione appaltante procede e completa il riscontro dei requisiti, in relazione al quale, a prescindere dal rilievo penale della fattispecie concreta, occorre verificare l'eventuale non veridicità della dichiarazione sui requisiti soggettivi resa dall'operatore economico partecipante, cui far conseguire l'esclusione automatica della concorrente dalla gara, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio, considerato che una dichiarazione non semplicemente omissiva, ma

⁸ Esemplificativo è il caso nel quale non era stata dichiarata la pregressa esclusione per irregolarità tributaria ed è stato ritenuto che l'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice: *"attribuisce ... alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei concorrenti. Costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione."* Infatti, fra le condotte rilevanti rientra *"anche la mancata dichiarazione di circostanze "suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione ... ovvero (il) ... corretto svolgimento della procedura di selezione". Tenuto conto dell'ampia formulazione della norma e in assenza di indicazioni di segno contrario, deve inoltre ritenersi che le condotte significative ai fini di una possibile esclusione non siano solo quelle poste in essere nell'ambito della gara all'interno della quale la valutazione di "integrità o affidabilità" dev'essere compiuta, ma anche quelle esterne a detta procedura."* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018 n. 3592).

non veritiera non può rientrare, per sua natura, nel soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 24 settembre 2018, n. 5500).

L'ipotesi espulsiva individuate dalla *f-bis*) si differenzia in senso sostanziale da quella della lettera *c*) del comma 5 dell'art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, atteso che, nell'ipotesi di cui al comma 5, lett. *c*), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto, ai fini dell'esclusione dei comportamenti accertati, è rimessa alla stazione appaltante, mentre, nel caso del comma 5, lett. *f-bis*), l'esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell'operatore economico⁹ (Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040).

Ben diverso è, inoltre, il valore della relativa annotazione, perché **l'effetto assolutamente preclusivo della stessa vi è solo ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. *f-ter*) del Codice**, laddove *“l'operatore economico è iscritto nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti”*.

In tal caso, il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario informatico (cfr. seconda parte, cap. 4).

L'annotazione di cui alla lettera *f-ter*) citata è, infatti, una «misura restrittiva che riguarda non il micro-mercato della singola gara e del figurato conseguente contratto, dove l'omissione è avvenuta (e rispetto alla quale già l'esclusione disposta dalla stazione appaltante ha raggiunto l'effetto impeditivo), bensì il ben più ampio mercato generale di tutte le gare per contratti pubblici, in atto o future e per quel certo stabilito tempo» (Cons. St., sez. V, 23 luglio 2018, n. 4427).

A ben vedere, **l'annotazione è una misura di prevenzione settoriale e generale**, che l'ANAC, nel caso specifico di omesse dichiarazioni, emette in considerazione della gravità e della rilevanza dei fatti che hanno distinto la falsa dichiarazione, previa valutazione in concreto (Cons. Stato 4427/2018 cit.).

⁹ Ai fini dichiarativi, l'ipotesi di esclusione per inammissibilità (vale a dire per inadeguatezza o inidoneità) dell'offerta, si differenzia dall'esclusione per illecito professionale, sia ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 sia ai sensi all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1° ottobre 2018, n. 5605, in cui non è stata ritenuta causa escludente all'omessa dichiarazione di un precedente con la stazione appaltante, in cui, da analisi effettuate sui campioni prodotti dalle concorrenti, era emerso che non erano veritieri i dati riportati sulle schede tecniche e sui rapporti di prova presentati in gara).

Tutto questo implica che l'irrogazione della misura ad effetto generale in questione vada concretamente apprezzata e motivata dall'ANAC in relazione alle inosservanze e alla loro intrinseca incidenza sulla moralità professionale.

Infatti, se **una condotta omissiva** comporta senz'altro – salvo ovviamente i casi di soccorso istruttorio - l'esclusione dalla gara (Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 834; id., sez. V, 12 ottobre 2016, n. 4219), **non è detto che, alla luce di una valutazione dell'ANAC, debba sempre e comunque comportare l'iscrizione** nel Casellario informatico con le inerenti conseguenze escludenti.

Più specificatamente, per quanto riguarda la medesima gara in cui la falsità o l'omissione si è verificata, è la lettera c) del comma 5 a disporre in modo espresso l'obbligo di esclusione del concorrente (vedi il successivo cap. 5.5. del vademecum), nonché l'obbligo di segnalazione all'ANAC, ai fini delle conseguenti valutazioni e della possibile iscrizione nel casellario informatico.

Depone univocamente in tal senso la richiamata lettera c), secondo cui è motivo di esclusione *“il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”*.

Pertanto, nel caso in cui al concorrente siano imputabili dichiarazioni false o fuorvianti - ovvero radicali omissioni – idonee ad influenzare il corretto svolgimento della gara o i suoi esiti, la stazione appaltante procede ad escludere dalla gara il concorrente (Cons. Stato, Sez. V, sent. 13 settembre 2018, n. 5365).

In tal caso, la stazione appaltante – oltre a disporre l'esclusione – procederà a **segnalare l'accaduto all'ANAC** (vedi allegati nn. 2 e 3), **la quale** - al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 12 e con particolare riguardo alla gravità del fatto e all'elemento psicologico - procederà a **disporre l'iscrizione** del concorrente nel casellario informatico.

L'iscrizione al casellario dell'annotazione di falso **preclude la partecipazione alle gare** per l'intero periodo dell'iscrizione e **per un periodo massimo di due anni** *“decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”* (cfr. in tal senso il comma 5, lettera f-ter e vedi anche, parte seconda, cap. 4).

FOCUS

Da una parte, la giurisprudenza evidenzia l'onere dichiarativo del concorrente di qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione; dall'altra parte, la stessa precisa che la preclusione alla partecipazione alle gare per effetto della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione resta confinata alle due ipotesi tipiche perviste dal Codice:

- a) dell'esclusione dalla medesima gara nel cui ambito tale produzione è avvenuta, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;*
- b) dall'esclusione da ulteriori e successive gare, nel caso in cui sia intervenuta l'iscrizione dell'impresa nel casellario informatico nelle ipotesi e con i limiti di cui al co. 5, lett. a f-ter) e di cui al co. 12 dell'art. 80 del Codice.*

Le stazioni appaltanti non possono invece valutare autonomamente ai fini escludenti la condotta di un concorrente il quale abbia prodotto false dichiarazioni o falsa documentazione nell'ambito di una precedente gara e non sia stato iscritto nel casellario informatico dell'Autorità.

In quest'ultimo caso, la possibilità di escludere il concorrente resta valida laddove, al momento rilevante ai fini della successiva procedura (vedi seconda parte, cap. 4), perduri la circostanza escludente cui si riferiva l'originaria falsità, come, ad es., una regolarità fiscale o contributiva inizialmente dichiarata come sussistente, ma in realtà non posseduta (Cons. Stato 5365/2018 cit.).

5.5. L'ILLECITO PROFESSIONALE (GIURISPRUDENZA)

L'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 10 maggio 2017, riguardanti le notizie utili ai fini della tenuta del Casellario Informatico, ha ribadito l'utilizzabilità dei Modelli di comunicazione da adottarsi per l'inoltro delle notizie ritenuti utili, di cui alla delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016, ai fini del **riscontro dell'illecito professionale**, di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice.

La sussistenza di tali illeciti viene annotata, previa comunicazione inoltrata alle parti da parte dell'Autorità, in seguito alla specifica segnalazione delle S.A., in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:

- alle **risoluzioni anticipate**;
- alle **significative carenze** che nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno **dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno** o ad altre sanzioni;

- ai gravi illeciti professionali, tali da rendere **dubbia l'integrità o affidabilità dell'o.e.**, come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un proprio vantaggio;
- alla produzione, anche per negligenza, di **informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni** sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero all'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Sotto questo profilo, la giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale omessa dichiarazione di informazioni rilevanti costituisce "grave errore professionale", che conduce all'espulsione del concorrente, solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l'affidabilità e l'integrità dell'operatore. Non v'è una espulsione automatica, bensì, una doverosa valutazione sulla professionalità dell'operatore economico che, con adeguata motivazione, dia conto delle ragioni dell'esclusione ovvero della sua ammissione (Cons. Stato, Sez. V, n. 5142 del 3 settembre 2018).

L'inserimento dell'annotazione assume quindi valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla Stazione appaltante, in esito ad un apprezzamento - già operato da quest'ultima - dell'inadempimento in cui è incorso l'o.e. colpito dalla risoluzione.

Secondo il Comunicato ANAC 10 maggio 2017 citato, a seguito della segnalazione da parte di una Stazione appaltante di un provvedimento di esclusione dalla gara, **l'Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario** (contra, Cons. Stato 4427/2018 cit.).

Nell'ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell'esistenza di un contenzioso pendente, l'Autorità dà notizia, nell'annotazione stessa, dei presupposti che hanno determinato l'obbligo di iscrizione.

Successivamente a tale comunicato, la giurisprudenza si è occupata del rapporto tra Casellario e i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), e lett. f-bis), del D.lgs. n. 50/2016 (Cons. St., sez. III, sent. 12 luglio 2018, n. 4266 e Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2063).,

In particolare, all'interno della lettera c) citata, è stata approfondita l'ipotesi di illecito professionale rappresentata da *«significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni»*.

In tal caso, è stato osservato che, se nessun obbligo di segnalazione sussiste a carico della stazione appaltante, nessuna omissione dichiarativa può dirsi sussistente in capo al concorrente rispetto *«ad un episodio risolutivo che, in quanto ancora sub iudice e non avente dunque i connotati della definitività, per espressa previsione di legge non può costituire elemento idoneo a mettere in dubbio, nemmeno astrattamente, l'integrità o l'affidabilità dell'impresa concorrente»* (Cons. St., 2063/2018 cit).

Nessuna reticenza dichiarativa può essere addebitata **al concorrente se le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione non risultino, comunque, dal Casellario informatico dell'ANAC**, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, così come è stato chiarito dalle Linee guida dell'ANAC n. 6, al punto 4.6 (Cons. St., sent 4266/2018 cit).

Al riguardo, è stato altresì precisato che **eventuali esclusioni** da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono rilevanza **solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario**, per gli effetti e con le modalità previste nell'art. 80, comma 12, del Codice, **qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave** dell'impresa interessata, in considerazione della importanza o della gravità dei fatti¹⁰.

Sul punto, va altresì precisato che l'accordo transattivo ha contenuto meramente patrimoniale e non può ritenersi che esso abbia dato luogo, propriamente, ad una «condanna» al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ai fini dell'illecito professionale, concetto, questo, di stretta interpretazione, proprio per le conseguenze espulsive che derivano dalla fattispecie tipizzata dal legislatore, e che per definizione presuppone una statuizione giudiziale condannatoria e non già un accordo transattivo (art. 1965 cod. civ.).

In ogni caso, **le annotazioni di illeciti professionali nel Casellario informatico non hanno effetto automaticamente escludente**, ma sono rimesse alle valutazioni delle singole stazioni appaltanti, che ne possono stabilire la gravità con riguardo al livello di affidabilità

¹⁰ La giurisprudenza a tale riguardo ha affermato che: *“l'accertata omissione delle verifiche esigibili in base all'ordinaria diligenza” legittima l'Autorità “del tutto ragionevolmente, a formulare l'imputazione in termini di colpa grave” atteso che il criterio indicato dall'art. 40, comma 9 quater, del d.lgs. 163/2006 (oggi riprodotto dall'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016), “specifica che la colpa grave (così come il dolo) può essere desunta dalla rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, con ciò evidenziando un concetto di “colpa” declinato unicamente sull'effetto e sulla portata della condotta in esame”* (TAR Lazio, Sez. I, sent. 9266 dell'11 settembre 2018 nonché, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 468, sul punto, anche Cons. St., sez. V, 4 luglio 2017, nn. 3257 e 3258).

richiesto nelle gare di rispettiva competenza (*cfr.* anche l'interpretazione dell'ANAC esposta nelle Linee Guida n. 6, punto 6.2).

In tale ottica, **la tecnica di redazione delle annotazioni assume notevole importanza**, poiché potrebbe orientare le valutazioni delle stazioni appaltanti.

Pertanto, a carico dei soggetti annotati, **incombe l'onere di chiedere che gli episodi annotati siano riformulati**, cancellati o ridimensionati, in modo da prevenire future contestazioni in sede di gara.

La dimostrazione della correttezza professionale può comunque essere fornita nell'**interlocuzione con le singole stazioni appaltanti**, quando siano chiesti chiarimenti sugli episodi annotati (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sent. del 21 marzo 2018 n. 321).

5.6. ANNOTAZIONE DELL'AVVALIMENTO

Nel Casellario sono contenute, *inter alia*, le dichiarazioni relative l'**avvalimento** di cui all'art. 89 del Codice.

L'avvalimento, com'è noto, è un istituto di matrice comunitaria che consente a qualunque operatore, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta di possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi (*cfr.* determinazione ANAC n. 2 del 1° agosto 2012).

Ora, al fine di **evitare l'utilizzo di tale istituto quale mero prestito dei requisiti formali sottesi alla qualificazione S.O.A.** per la partecipazione alle procedure di gara, la normativa, oggi, prevede l'obbligo per **l'amministrazione di comunicare il relativo contratto all'ANAC, ai fini della tenuta del Casellario, nonché l'obbligo di effettuare verifiche sostanziali** in corso di esecuzione circa il reale possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento (art. 89, co. 1, ult. periodo) da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo e successivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto (art. 89, co. 9).

In particolare, la **stazione appaltante, nella persona del RUP, trasmette al Casellario tutte le dichiarazioni di avvalimento**, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità. Ai sensi dell'ex art. 213, comma 13, viene sanzionata l'omessa comunicazione della dichiarazione di avvalimento, dell'aggiudicatario e del soggetto avvalente.

Gli accertamenti e le verifiche in corso di esecuzione competono al RUP, di concerto con il direttore dei lavori e i direttori operativi o gli ispettori di cantiere, ossia i “*Soggetti delle stazioni appaltanti*” deputati ai molteplici controlli della fase esecutiva degli appalti.

In una ottica di massima trasparenza, è importante, infine, evidenziare che il portale ANAC offre la possibilità, per ogni appalto, di visionare on-line le dichiarazioni di avvalimento.

5.7. CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI

Il Regolamento conferma l’inserimento, nell’area B del Casellario, dei certificati di esecuzione lavori – CEL - utili alla qualificazione delle imprese (articolo 8, co. 3, lettera “e”, nonché art. 84, comma 4, lett. b) del Codice).

I CEL, pertanto, non sono visibili e/o reperibili sul Casellario informatico per le imprese che il hanno conseguiti al termine dei lavori, poiché tale servizio è riservato solo alle stazioni appaltanti e alle SOA (oltreché ovviamente all’ANAC).

A tale proposito, l’ANAC¹¹ ha precisato che «*l’immissione nella Banca data telematica delle certificazioni dei lavori rilasciate dai soggetti concedenti dovrà tenere in debito conto che, ai sensi del decreto del d.P.R. 445/2000 [...]il “certificato” è “il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”*».

¹¹ Vedi il Comunicato del 8 giugno 2016, concernente le “*Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici*”, con cui l’Autorità è intervenuta anche sulle modalità adottate dalle SOA per il riconoscimento dei requisiti d’ordine speciale presupposti al rilascio dell’attestazione di qualificazione alle società concessionarie di servizi pubblici, operanti nei settori speciali.

In tale comunicato, viene precisato che, in caso di concessione, la modalità di rilascio del CEL potrà seguire la logica di rilascio dei CEL pubblici, ove l’affidamento sia stato disposto con procedure ad evidenza pubblica, in applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici, oppure quella dei CEL privati ove l’affidamento sia stato effettuato senza procedura ad evidenza pubblica. In tale ultimo caso - anche se immesso in banca dati - il CEL dovrà essere corredato della documentazione prevista dalle disposizioni regolamentari richiamate.

Più specificatamente, il certificato di esecuzione dei lavori (ex art. 83, comma 4, del d.P.R. 207/2010 nonché art. 86, co. 5 bis, del Codice) è l'atto con cui il committente dichiara sotto la propria responsabilità e nei modi indicati dall'allegato B e B1 del d.p.r. 207/2010, ai fini della certificazione SOA, che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, dietro il mero riscontro tecnico della tipologia del lavoro effettuato e della sua rispondenza alle categorie di classificazione (Cons. Stato Sez. V, Sent. 28 dicembre 2017, n. 6135).

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. b) del Codice le stazioni appaltanti devono rilasciare alle imprese esecutrici i certificati di esecuzione lavori e li devono trasmettere in copia all'Osservatorio (Comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016, recante *"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016"*).

In attesa del decreto MIT che riformerà la qualificazione (art. 83, co. 2 de Codice), l'ANAC ha stabilito che i certificati relativi all'esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall'Autorità stessa, utilizzando l'allegato B al d.P.R. 2017/2010, disponibile sul sito istituzionale alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori»¹²

Pertanto, **l'impresa esecutrice** di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, **deve avanzare apposita formale istanza di emissione CEL alla stazione appaltante**¹³ (vedi allegato 6, elaborato per l'occasione, e FAQ ANAC sulle modalità di emissione dei CEL).

Ai sensi delle Linee guida n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, **il responsabile del procedimento rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'ANAC**. Qualora il RUP originario

¹² Si vedano in Proposito FAQ ANAC sui CEL che richiamano le istruzioni contenute nella Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013, nel Manuale Utente C.E.L. 1.1 versione 1.3.13, e nel Manuale sulla qualificazione degli operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pag. 341. Tutto è consultabile sul sito internet dell'ANAC, all'indirizzo www.anticorruzione.it.

¹³ Da notare che secondo l'art. 83, comma 2, del D.P.R.n.207/2010 e le FAQ ANAC in merito ai CEL, i lavori da valutare sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi. Il C.E.L. può essere quindi rilasciato quando l'esecuzione dei lavori sia ancora in corso.

fosse cessato dall'incarico, è necessario inoltrare la richiesta al RUP subentrante responsabile dell'intervento al momento della richiesta per la relativa emissione del CEL.

La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità indicate dall'Autorità nel “Manuale utente”, presente sul sito istituzionale, e rilasciare all'impresa copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunicando il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.

L'impresa che intende avvalersi del certificato per la qualificazione presenta alla SOA copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL.

A tale proposito, si ricorda che, **a tutela dell'impresa interessata, è previsto l'intervento dell'ANAC nei confronti del RUP che ometta l'emissione del CEL nel termine di trenta giorni** dal sollecito della S.O.A., come indicato nelle linee guida n. 3/2016.

L'ANAC interviene su segnalazione della S.O.A. incaricata del rilascio dell'attestazione di qualificazione in favore dell'o.e., sollecitando l'emissione del certificato e provvedendo, in caso di inadempimento dell'amministrazione nel termine assegnato, all'avvio di un **procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione di cui all'art. 213, co. 13, del Codice**.

L'applicazione del procedimento sanzionatorio riguarda sia le S.A. che omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell'Osservatorio, sia i soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A., volta all'accertamento dei titoli autorizzativi, a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del codice (in entrambi i casi, *cfr.* delibera ANAC n. 949 del 13 settembre 2017, che modifica il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità).

Nei suddetti casi, **è applicabile la sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a 500 euro**, nel caso in cui la violazione contempli il rifiuto o l'omissione (art. 213, co. 13, 1° periodo), **e di 1000 euro**, nel caso in cui la violazione contempli la produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art. 213, co. 13, 2° periodo)¹⁴.

¹⁴ Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, la stessa con Delibera numero 949 del 13/09/2017 ha previsto l'applicazione del procedimento di oblazione in tutti i casi in cui le S.A. omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell'Osservatorio e nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all'accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del codice.

La segnalazione delle S.O.A. di mancata ottemperanza deve essere inviata all'Autorità, corredata della documentazione di comprova dell'avvenuta ricezione, da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall'impresa esecutrice e computati i prescritti 30 giorni per l'emissione del certificato di esecuzione lavori (cfr. FAQ ANAC sul rilascio dei C.E.L.).

Con riferimento ai beni culturali, dopo l'attestazione del buon esito - accertato dalle soprintendenze preposte alla tutela del bene entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori - la stazione appaltante aggiorna il CEL, entro i successivi trenta giorni (art. 213, co. 8, del Codice e art. 11, co. 5 e 6 del DM 22 agosto 2017, n. 154).

FOCUS

Nel caso di ingiustificato ritardo nell'emissione del certificato, l'ANAC non può emettere direttamente il certificato, ma si limita a censurare il comportamento del RUP responsabile.

Infatti, con il Regolamento sul Casellario, non è stata ripristinata l'abrogata disposizione del d.P.R. 207/2010, che consentiva, decorso il termine di trenta giorni, all'o.e. di produrre l'originale o copia autentica del documento direttamente all'Autorità, che, previa verifica della sua autenticità, ne disponeva l'inserzione nel Casellario (art. 8, co. 7 e 8).

6. CONTENUTO AREA "C"

Nell'area "C" (art. 9), accessibile alla sola Autorità, sono raccolti i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 84 del Codice, anche inerenti il sistema unico di qualificazione S.O.A., nonché all'implementazione del sistema del rating di impresa di cui all'art. 83, co. 10, del Codice.

In particolare, tale sezione contiene, per i soggetti qualificati e non qualificati, le **relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese** (compresi i subappaltatori) e i dati trasmessi dalle S.O.A.¹⁵.

¹⁵ Nel precedente Casellario, le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese redatte dal RUP (sullo base di un elaborando schema ANAC) erano trasmesse all'Autorità in via telematica per le sole esecuzioni di lavori pubblici di importo superiore a euro 150.000.

Questi ultimi includono le caratteristiche e le qualità delle imprese qualificate, relative a S.O.A., lavori pubblici e privati eseguiti, risorse umane e tecniche, prestazioni previdenziali, certificazioni di qualità e direttori tecnici¹⁶.

Infine, nell'Area "C", confluiscono tutte le informazioni cancellate dall'area B a seguito dell'intervento di pronunce giurisdizionali o per il decorso del termine interdittivo.

Oggi, invece, anche per importi inferiori a 40.000 euro sono sanzionati i RUP delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all'Autorità della nuova scheda tipo, concernente la relazione dettagliata sul comportamento dell'o.e. (delibera ANAC n. 949 del 13 settembre 2017, che modifica il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità).

¹⁶ Da notare che, ai fini del rispetto dell'unicità di incarico, permane in questa area l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate, quindi tale unicità - pur essendo un requisito di qualificazione - non è verificabile dalle S.O.A. (!).

SECONDA PARTE

1. PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO

Dopo l'indicazione delle sezioni e delle informazioni contenute nel Casellario informatico, il Regolamento disciplina il complesso impianto degli adempimenti informativi posti a carico delle stazioni appaltanti, nonché gli obblighi di comunicazione che gravano sugli altri soggetti che operano all'interno del sistema degli appalti pubblici - società organismi di attestazione (S.O.A.) e operatori economici privati.

In particolare, nella Parte II (artt. da 11 a 33), sono definiti, uno ad uno, i necessari passaggi che comportano l'iscrizione.

In particolare, tutte le procedure di iscrizione delle annotazioni al Casellario informatico osservano il seguente schema logico:

- a. individuazione del soggetto a cui spetta l'obbligo informativo;
- b. avvio e comunicazione di avvio del procedimento;
- c. partecipazione all'istruttoria dell'o.e.,
- d. sospensione dei termini del procedimento;
- e. conclusione del procedimento;
- f. eventuale archiviazione.

Tali procedure sono applicate al fine di annotare:

1. informazioni comunicate dalle s.a. o da altri soggetti;
2. comunicazioni della Procura della Repubblica ex art. 80, comma 5, lett. I), codice;
3. comunicazioni effettuate dal Prefetto;
4. informazioni comunicate dalle S.O.A.;
5. informazioni comunicate dagli o.e.;
6. sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge;
7. provvedimenti sanzionatori dell'Autorità.

1.1. ISCRIZIONE SU SEGNALAZIONE SA

Il Codice dei contratti, quindi, continua a prevedere **un generale obbligo di controllo e informazione a carico delle stazioni appaltanti**, nonostante l'abrogazione della Parte I del d.P.R. 207/2010, che conteneva la disposizione inerente l'implementazione del Casellario Informatico.

Ciò emerge, ad es., dal previsto obbligo di controllare le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario nella procedura negoziata sotto soglia (art. 32, co. 7 del Codice).

Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante riscontri un'incongruenza o una omissione da parte del concorrente, questa deve inviare all'o.e. una copia della segnalazione all'ANAC.

A tale proposito, il Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016 ha introdotto i nuovi modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, nonché per gli altri dati da iscrivere nel Casellario.

La segnalazione da avvio alla procedura, disciplinata dal Regolamento del Casellario, che riserva un distinto articolo per ognuno dei seguenti passaggi:

1. **obbligo informativo:** le stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono informarne l'Autorità entro 30 giorni, decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse, pena avvio del procedimento sanzionatorio nei loro confronti ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice (art. 11);
2. **avvio del procedimento:** il dirigente, nei successivi 90 giorni, può avviare il procedimento di annotazione oppure archiviare la segnalazione (art. 12);
3. **comunicazione di avvio del procedimento:** inviata all'impresa e al soggetto segnalante, contiene l'invito ad inviare, entro 30 giorni, memorie e documentazione difensiva, il nominativo del responsabile del procedimento, fissando il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento (art. 13);
4. **partecipazione all'istruttoria:** i soggetti ai quali è stata inviata la suddetta comunicazione possono partecipare all'istruttoria, con facoltà di:
 - accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;
 - presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio, ove pertinenti all'oggetto del procedimento (art. 14);

5. **audizioni:** il dirigente può convocare in audizione i soggetti che partecipano all'istruttoria, i quali possono farsi anche assistere da consulenti di propria fiducia. Dell'audizione viene redatto verbale – da consegnare in originale a ciascuno dei soggetti intervenuti - nel quale sono riportate le dichiarazioni rese e l'eventuale ulteriore documentazione depositata (art. 15);
6. **sospensione dei termini del procedimento:** nel caso in cui sia necessario acquisire documenti o memorie è possibile sospendere il procedimento per un massimo di 90 giorni (art. 16);
7. **conclusione del procedimento:** la comunicazione con cui è data notizia della chiusura del procedimento – da predisporre, salvo sospensioni, entro 180 dall'avvio dello stesso - indica il testo dell'annotazione e la sezione del Casellario in cui sarà iscritta, nonché gli effetti che derivano dall'iscrizione (art. 17);
8. **archiviazioni:** la comunicazione, al segnalante e all'operatore, dell'archiviazione segue al riscontro della manifesta infondatezza o inconferenza della segnalazione (art. 18);
9. **poteri del Consiglio:** il Consiglio, su istanza del dirigente, può intervenire nei casi di dubbia interpretazione, per valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l'iscrizione dell'annotazione nel Casellario. In tali casi, delibera l'iscrizione o l'archiviazione dell'annotazione.

FOCUS

*Tra i diversi modelli elaborati dall'ANAC, vi è quello denominato mod. "A", con il quale le stazioni appaltanti assolvono all'obbligo di segnalazione all'Autorità per la **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l'anomalia delle offerte o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall'art. 213, comma 13, del nuovo codice.*

*Con lo stesso modello, le stazioni appaltanti possono, altresì, assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Autorità, anche relativi all'**esecuzione dei contratti** che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere per la tenuta del Casellario Informativo, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.*

1.2. ISCRIZIONE SU SEGNALE DI PROCURA E PREFETTO

Nel Codice dei contratti, ai fini dall'esclusione della gara, rileva, *inter alia*, il coinvolgimento dell'operatore in vicende corruttive od estorsive di cui all'art. 80, co. 1,

anche nella prospettiva di una omessa denuncia di fatti delittuosi appresi nell'esercizio dell'attività di impresa di cui all'art. 80, co. 5, lett. I).

In quest'ultimo caso, il Procuratore della Repubblica competente comunica all'Autorità i **dati identificativi dell'operatore che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.**¹⁷

Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando (art. 20).

L'annotazione nel Casellario di comunicazioni della Procura della Repubblica rileva ai sensi della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. I).

Nel caso di annotazione per omessa denuncia, **i termini per la conclusione del procedimento scendono a 60 giorni dal suo avvio** (art. 22), a cui possono essere sommati altri 60 giorni per la sospensione del procedimento (art. 25).

Il Prefetto, inoltre, informa il Presidente dell'Autorità dell'adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di un'impresa, ai sensi dell'art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (art. 28).

Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dal Prefetto e comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel Casellario e il testo della relativa annotazione.

In caso di **applicazione della misura del controllo giudiziario giudiziale delle aziende, il dirigente integra l'annotazione nel Casellario**, a seguito della comunicazione del Tribunale competente ovvero su istanza dell'operatore interessato (art. 29).

¹⁷ Il 17 ottobre 2017 l'ANAC e la Procura Genarle hanno sottoscritto un accordo al fine di dare piena ed efficace attuazione alle norme in materia di scambio, tra le stesse, di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza.

All'art. 2 di detto protocollo è specificato che gli ambiti su cui le parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati: I. Procedimenti di cui all'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; II. Obblighi informativi della Procura nei confronti del Presidente dell'ANAC previsti dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69; III. Obblighi informativi della Procura nei confronti dell'ANAC previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera I), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; IV. Richieste rivolte dalla Procura all'ANAC per l'acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell'Autorità; Trasmissione alla Procura, da parte dell'ANAC, degli esiti di attività d'indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano irregolarità aventi rilievo penale.

1.3. COMUNICAZIONI DELLA S.O.A.

Le S.O.A. devono, pena sanzioni, inviare le informazioni individuate dall'Autorità con la delibera numero 1386 del 21 dicembre 2016, in parte superata dal Regolamento stesso e dai modelli di trasmissione previsti nella sezione riservata ai servizi, dove è presente la modulistica concernente il Casellario Informativo e la BDNCP utilizzabili dalle S.O.A. (vedi allegato 4), e dagli o.e. (vedi allegato 5).

Il termine entro cui la S.O.A. deve inviare le informazioni - più breve rispetto a quello previsto per stazioni appaltanti e Imprese – è di 10 giorni dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell'attestazione (art. 30).

Ai sensi della delibera numero 1386/2016, le SOA sono tenute a comunicare all'ANAC le notizie:

- 1) relative alle **cause ostative al conseguimento dell'attestazione** di qualificazione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni,
- 2) relative alla **sopravvenuta perdita dei requisiti** di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni;
- 3) relative alla perdita del requisito di cui all'art. 63 del d.P.R. 207/2010, ossia della **certificazione di qualità ISO 9000:1**;
- 4) **relative ai trasferimenti aziendali**.

Nei successivi 90 giorni dalla comunicazione della S.O.A. (art. 31), l'ANAC può:

- a. **inserire l'annotazione** nel Casellario, previo invio di una **comunicazione, a mezzo PEC, alla S.O.A. e all'impresa**, nella quale è indicato il testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;
- b. **invitare la S.O.A. a riesaminare** la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.

Nel caso di riesame del provvedimento, l'Autorità archivia la comunicazione.

In caso contrario, l'Autorità iscrive nel Casellario informatico l'annotazione.

FOCUS

In caso di trasferimenti aziendali, la delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 prevede che la

S.O.A., ricevuta la notizia da parte dell'impresa, compili un report con la valutazione e il calcolo degli indicatori della reale funzionalità/produttività del complesso aziendale trasferito¹⁸.

1.4. COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

Con riferimento alle comunicazioni, il legale rappresentante dell'impresa qualificata S.O.A. deve inviare all'Autorità le informazioni individuate con delibera (ad oggi la n. 1386 del 21 dicembre 2016), **entro il termine di 30 giorni dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate** (art. 32).

In particolare, tali imprese informano l'Autorità per:

- **sopravvenuti motivi di esclusione** incidenti sulla partecipazione ad appalti o concessioni nonché sul conseguimento o mantenimento della S.O.A. (sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, 2, 4, 5, lettera b, del d.lgs. 50/2016);
- **variazione della rappresentanza legale,**
- **perdita dei requisiti di ordine speciale** incidenti sull'attestazione (variazione della direzione tecnica),
- **trasferimenti aziendali** (tutte le operazioni societarie, indipendentemente dalla loro rilevanza).

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, co. 13, del Codice, nei confronti dell'operatore inadempiente secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Nel caso in cui la mancata segnalazione sia riscontrata dalla S.O.A., questa è obbligata a denunciare all'ANAC l'impresa inadempiente (art. 30).

¹⁸ A tale proposito, si evidenzia che la S.O.A. dovrebbe compilare i campi, riservati in quest'ultimo modello ai costi, cantiere per cantiere, per singolo operaio e singola attrezzatura, atti a dimostrare l'operatività dell'azienda o del ramo al momento del trasferimento nel settore individuato come afferente al complesso ceduto.

FOCUS

L'ANAC ha messo a disposizione per le comunicazioni dell'impresa il **mod. "O.E."** (vedi **allegato 4) di cui alla citata delibera n. 1386/2016, organizzato in risposte multiple.**

Nella citata delibera viene specificato che i suddetti modelli sono **sottoscritti con firma digitale** o altra firma elettronica qualificata e/o utilizzando la **trasmissione via PEC** con fonte di provenienza (cfr. precisazione ANAC dell'8 febbraio 2017, in merito all'applicazione degli artt. 21, comma 2, e 45 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

Per gli operatori economici, accreditati ai servizi ad accesso riservato dell'Autorità, resta ferma la possibilità di utilizzare – in alternativa a precedenti mezzi – il servizio di comunicazione telematica basato sul previgente d.lgs. 163/2006 (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ComVariazioneRequisitiGen>).

In tal caso, fino all'aggiornamento di detti modelli, è necessario utilizzare le corrispondenze tra i riferimenti normativi previgenti e quelli del d.lgs. 50/2016, così come chiarito nel Comunicato ANAC dell'11 maggio 2016 (news ANCE **ID 24867 del 23 maggio 2016**).

Per eventuali richieste di informazioni o assistenza sul servizio, l'Autorità ha previsto la compilazione di un modulo on-line all'indirizzo <http://supportcenter.anticorruzione.it/>.

Il servizio di segnalazione informatica permette al legale rappresentante dell'impresa qualificata di comunicare ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'art. 78 del d.P.R. 207/2010, nonché le variazioni relative alla direzione tecnica di cui all'art. 87 del d.P.R. 207/2010, selezionando dopo l'accesso la tipologia di comunicazione.

Nel sistema informatico, rispetto al modello "OE" di cui all'allegato n. 5, manca quindi la possibilità di comunicare la variazione del rappresentante legale (peraltro richiesta solo in tale delibera non dal D.P.R. 207/2010), che andrà comunicata esclusivamente all'indirizzo di casella istituzionale di **posta elettronica certificata (PEC)**:

- protocollo@pec.anticorruzione.it, oppure,
- in caso di impossibilità, a **mezzo raccomandata** all'indirizzo:
 - Autorità Nazionale Anticorruzione c/o galleria Sciarra, via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma (cfr. nota ANAC del 15/02/2017).

Da notare che il modulo di comunicazione può essere modificato finché l'utente non ne conferma esplicitamente la trasmissione ad AVCP.

Alla conferma dell'operazione, l'utente riceverà un messaggio di avvenuta comunicazione contenente il numero di protocollo assegnato alla stessa. A seguito della conferma della trasmissione della comunicazione, la stessa verrà inviata automaticamente al sistema di protocollo affinché sia:

- *protocollata;*
- *assegnata agli uffici competenti AVCP;*
- *resa disponibile all'utente che ha effettuato la comunicazione di variazione affinché questi ne conservi, agli atti, una copia formato .pdf da sottoscrivere con firma autografa.*

L'O.E. può ricercare e visualizzare tutte le comunicazioni effettuate.

A valle della protocollazione, l'ufficio competente cui la comunicazione è assegnata, o il sistema stesso, provvede ad iscrivere la notizia nel Casellario.

La variazione comunicata viene poi notificata alle S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione all'O.E..

Non è vero l'opposto.

Infatti, l'eventuale modifica sull'attestazione S.O.A. del direttore tecnico non determina una modifica sul Casellario dell'impresa, ma rimane confinata all'interno della S.O.A..

Ne consegue che la comunicazione alla sola S.O.A. non è comunque sufficiente.

*A tale proposito, nelle Faq del servizio informatico di segnalazione, viene specificato che, se durante la procedura per il conseguimento dell'attestazione S.O.A., varia il direttore tecnico, **l'impresa non qualificata non è tenuta a dare comunicazione della variazione della direzione tecnica**, fintanto che non sia qualificata.*

In seguito al conseguimento della qualificazione, l'impresa dovrà effettuare la comunicazione della variazione della direzione tecnica tramite l'apposito servizio "Comunicazione variazione requisiti generali e direzione tecnica" presente nel portale dell'Autorità.

L'operatore AVCP può visionare le comunicazioni annotate automaticamente dal sistema, ovvero può annotare le comunicazioni che, avendo campi di testo libero, non possono essere automaticamente annotate.

1.5. SANZIONI IN CASO DI OMESSA SEGNALE O COMUNICAZIONE

Il Regolamento specifica, più volte, che l'Autorità avvia il **procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo**, ai sensi dell'art. 213, co. 13, del Codice e del Regolamento sanzionatorio.

Il citato art. 213, co. 13, del Codice prevede - nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 - il potere dell'Autorità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie:

- tra i 250 e i 25.000 euro, nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
- tra i 500 e i 50.000 euro, in caso di informazioni o documenti non veritieri.

42

In via transitoria, è ancora applicabile il *“Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”*, che disciplina i procedimenti sanzionatori per omesse o false comunicazioni all'Autorità (cfr. consultazione on line dal 21 marzo 2017 al 5 aprile 2017).

Tale regolamento disciplina l'irrogazione e la quantificazione della sanzione in tutte le sue fasi: da quella pre-istruttoria a quella istruttoria, dalla fase di audizione delle parti in fase istruttoria alla conclusione della stessa, fino a quella decisoria.

In merito ai criteri per la quantificazione delle sanzioni, vengono previsti (art. 32):

- **valore del contratto pubblico** cui la violazione si riferisce;
- **rilevanza e gravità dell'infrazione**, con particolare riferimento all'elemento psicologico;
- **opera svolta dall'o.e.** per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- **eventuale reiterazione** di comportamenti analoghi a quelli contestati.

A tale proposito, la delibera ANAC n. 949 del 13 settembre 2017 ha modificato il testo originario del Regolamento, prevedendo di **applicare il procedimento di oblazione in tutti i casi in cui la violazione accertata non preveda l'applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare**, ovvero ai soli casi in cui **non vi sia accertamento dell'elemento soggettivo della gravità** della violazione, e dunque:

- “nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo;*
- nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell'Osservatorio;*

- c. *nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all'accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del codice;*
- d. *nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all'Autorità, ai sensi dell'art. 106, co. 14, e 213, co. 13, del d.l.vo 50/2016, delle varianti in corso d'opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;*
- e. *nei confronti dei Rup delle S.A. che **omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità** ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, **della relazione dettagliata sul comportamento dell'o.e.**;*
- f. *nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano **ai sensi dell'art. 106, co. 8, del d.l.vo 50/2016, in caso di mancata/ritardata comunicazione all'Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;***
- g. *nei confronti dei Rup delle S.A., ai sensi dell'art. 107, co. 4, del d.l.vo 50/2016, per l'omessa o ritardata comunicazione all'Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo".*

In tutti questi casi, in cui potrebbe rientrare anche la mancata tempestività nelle comunicazioni al Casellario Informatico, la sanzione pecuniaria è applicabile in misura ridotta ed è pari a:

- Euro 500, nel caso in cui la violazione contempra il rifiuto o l'omissione (art. 213, c. 13, 1° periodo);
- Euro 1000, nel caso in cui la violazione contempra la produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art. 213, c. 13, 2° periodo).

2. SANZIONI INTERDITTIVE COMUNICATE PER LEGGE

Il Casellario disciplina, altresì, l'**annotazione delle sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge.**

In tal caso, il dirigente dell'ANAC iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge e relative a:

- **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231¹⁹;

¹⁹ Il Decreto 231/2001 ha introdotto il regime della responsabilità amministrativa delle società e degli Enti nell'ordinamento italiano, stabilendo, all'art. 9, le sanzioni per gli illeciti amministrativi

- altre sanzioni **che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81²⁰ (art. 34).

3. ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PER FALSO

Il procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità per falsa dichiarazione o falsa documentazione inizia con la comunicazione che la stazione appaltante deve inviare all'ANAC, entro 30 giorni dall'accertamento del fatto (artt. 35-36).

Sul merito, la decisione spetta al Consiglio che, all'esito del procedimento sanzionatorio, può sempre ritenere che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano state **rese con dolo o colpa grave** e, in tal caso, disporre l'iscrizione nel Casellario informatico della sola notizia dell'esclusione dalle procedure di gara o dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla s.a..

Nei confronti delle S.O.A., **l'annotazione dei provvedimenti sanzionatori per le quali il Consiglio ha deliberato l'imputabilità per dolo o colpa grave, è riportata nella sezione "A" del Casellario**, dando preventiva comunicazione alla S.O.A. stessa (art. 37).

dipendenti da reato, che sono: pecuniarie, interdittive, di confisca e di pubblicazione della sentenza.

Tra le sanzioni interdittive, elencate al co. 2 dello stesso articolo, sono trasposte nel Casellario informatico dell'ANAC quelle che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c).

²⁰ Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, contenente il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUSL), è un complesso di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 14 di detto decreto - richiamato nel regolamento e rubricato "*Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*" - prevede che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possano adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

4. DURATA DELLE ANNOTAZIONI

Il Regolamento regola la durata della pubblicità delle iscrizioni (art. 38), distinguendo differenti tempistiche di permanenza nella sezione “B” del Casellario in ragione delle diverse annotazioni. In particolare, sono prescritti:

- 1) **5 anni per le iscrizioni di carattere interdittivo** (da computarsi dal momento della pubblicazione);
- 2) **10 anni per le iscrizioni di carattere non interdittivo** (da computarsi dal momento della pubblicazione).

Con riferimento alle prime, l’operatore è escluso dalle procedure di gara o dall’accesso alla qualificazione se la scadenza del **termine di presentazione delle offerte** o l’istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione.

Una volta spirato il termine di pubblicità, tutte le iscrizioni vengono automaticamente spostate dalla sezione “B” alla sezione “C”, dove sono conservate tutte le informazioni ricavate dall’ANAC, nell’attività di gestione del Casellario informatico.

E’, inoltre, possibile il **trasferimento dell’annotazione nella Sezione “C” del Casellario prima del decorso del termine interdittivo**, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell’Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.

In tal caso, **lo spostamento non è automatico, ma è necessario che l’o.e. presenti una istanza motivata** di spostamento dell’annotazione.

Inoltre, il giudice amministrativo **può sospendere, in via cautelare, il provvedimento di annotazione dell’Autorità**, che sposterà temporaneamente l’annotazione dalla sezione “B” nella Sezione “C” del Casellario (art. 39).

Successivamente, a seguito della decisione sul merito, sono due le ipotesi possibili:

1. in caso di **esito negativo dell’impugnazione, l’annotazione viene ripristinata nella Sezione “B”** del Casellario, nell’originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua, calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall’o.e.;
2. laddove invece l’operatore abbia **vittoriosamente esperito i mezzi di impugnazione avverso le segnalazioni o le annotazioni, il dirigente provvede d’ufficio alla cancellazione dell’annotazione** anche dalla sezione “C”.

FOCUS

A prescindere dalla distinzione tra requisiti di carattere oggettivo e soggettivo, il requisito di non avere annotazioni ostative per la partecipazione alla procedura deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e, quindi, in ultimo, al momento di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

*Risponde, infatti, ad un principio generale che i requisiti di partecipazione ad una procedura di selezione pubblica **siano posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione** (vedi anche per un concorso per l'accesso ad un impiego pubblico, cfr. art. 2, comma 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 "I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione" e Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995 che riconnette alla disposizione valenza generale per ogni settore pubblico).*

Sotto questo profilo, il periodo che intercorre tra la pubblicazione del bando e quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda è reputato periodo utile per la presentazione della domanda e, quindi, per l'acquisizione del requisito richiesto.

La parità di trattamento di tutti i partecipanti alla procedura selettiva è garantita dal fatto che sia individuato uno stesso momento nel quale, per ognuno, vanno accertati i requisiti richiesti.

L'esclusione dalla partecipazione va quindi disposta se "ricade nel periodo di efficacia dell'annotazione", ossia nel caso in cui l'iscrizione perdura alla data ultima di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tale principio è stato espresso, da ultimo, dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 5142 del 3 settembre 2018 che ha ritenuto corretta la scelta della stazione appaltante che, rilevata l'iscrizione dell'impresa nel casellario informatico a causa di un interdittiva di due mesi e in corso di validità alla data di pubblicazione del bando di gara, non l'aveva esclusa dalla gara, dal momento che l'interdittiva non era più in corso al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

5. ACCESSO AGLI ATTI DELLE ANNOTAZIONI

L'accesso agli atti relativi al procedimento di annotazione è disciplinato dal regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca, ex

art. 9 del Regolamento di accesso agli atti formati e detenuti dall'Autorità del 31 maggio 2016 (art. 40).

L'accesso agli atti ed ai provvedimenti formati dall'Autorità può essere informale o formale, ed è riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso.

L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22 co. 5 della l. 241/1990.

Il costo di copia (0,25€/pagina) e della spedizione dei documenti sono a totale carico del richiedente.



Autorità Nazionale Anticorruzione

REGOLAMENTO DEL 6 GIUGNO 2018

Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018)

L'AUTORITÀ

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 217, comma 1, lett. u), numero 2), d.lgs. n. 50/2016, che ha abrogato la Parte I del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 213, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che l'Autorità formula linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l'omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;

VISTO l'art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

VISTO l'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che l'Autorità gestisce il Casellario Informativo dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorità è devoluto il compito di stabilire le ulteriori informazioni che devono essere presenti ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), dell'attribuzione del *rating* di impresa di cui all'art. 83, comma 10 o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'art. 84 del codice, nonché di assicurarne il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81;

VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO l'art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016, che ha delineato il contenuto delle annotazioni da inserire nel Casellario Informativo e i relativi modelli di comunicazione da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori economici che intendono concorrere ad affidamenti di contratti pubblici e delle Società Organismo di Attestazione;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare un regolamento che disciplini la trasmissione del già delineato flusso informativo, l'iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per la loro cancellazione;

EMANA

il seguente regolamento:

PARTE I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I Principi e disposizioni comuni

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità;
 - c) «codice», il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - d) «correttivo», il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
 - e) «codice antimafia», il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - f) «linee guida», le linee guida emanate dall'Autorità ai sensi dell'art. 213, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - g) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;
 - h) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - i) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del Casellario; «dirigente», il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del Casellario;
 - j) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. o), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - k) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all'art. 84, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - l) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. p), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - m) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;
 - n) «C.I.G. », il Codice Identificativo Gara;
 - o) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;
 - p) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità: www.anticorruzione.it

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:
 - a) la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorità;
 - b) il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;
 - c) l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Art. 3

(Diritto di accesso)

1. Fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in

materia di accesso, le informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento di annotazione sono sottratte all'accesso fino al momento in cui le risultanze procedurali non saranno comunicate alle parti interessate.

Art. 4

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.

Art. 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura on-line accessibile dal sito dell'Autorità.

Art. 6

(Articolazione del Casellario)

1. Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità ("A", "B" e "C"). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli o.e. che partecipano alle gare per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi.

Art. 7

(Sezione A: area pubblica)

1. La sezione "A" è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A..

2. La sezione "A" per gli o.e. qualificati contiene le relative attestazioni di qualificazione, con l'indicazione:

- a) della data di rilascio, delle date di scadenza di validità triennale e quinquennale;
- b) della ragione sociale della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione;
- c) della ragione sociale, dell'indirizzo, partita IVA/C.F. dell'o.e.;
- d) delle categorie e degli importi della qualificazione conseguita;
- e) delle generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'impresa qualificata e dei direttori tecnici.

3. La sezione "A" per le S.O.A., autorizzate all'esercizio di attestazione, contiene i provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità alle S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull'esercizio della attività di attestazione (sospensione e revoca), e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, con l'indicazione:

- a) della sede legale e delle sedi operative;
- b) dei nominativi dei soci;
- c) dei nominativi del legale rappresentante e del direttore tecnico.

Art. 8

(Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.)

1. La sezione "B" è ad accesso riservato alle s.a. e alle S.O.A.. È, altresì, accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all'ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica di cui all'art. 10.

2. La sezione "B" per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene:

- a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione;
- b) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, tra cui rientrano le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato l'applicazione di penali nella misura indicata nelle Linee Guida emanate in materia o la risoluzione anticipata del contratto, dando evidenza di un eventuale giudizio pendente;

- c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'art. 89, del codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
 - d) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - e) le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;
 - f) i provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e interdittiva comminati dall'Autorità;
 - g) i provvedimenti di natura sanzionatoria adottati dall'Autorità di cui è già trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare;
 - h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo codice antimafia;
 - i) le informazioni inerenti le cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;
 - j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all'Autorità, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. l), circa l'omessa denuncia da parte dell'o.e. all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 c.p.,
 - k) le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 circa l'adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un'eventuale e successiva applicazione all'o.e. della misura del controllo giudiziario *ex art. 34-bis*, codice antimafia.
3. La sezione "B" per gli o.e. qualificati contiene anche:
- a) la perdita dei requisiti di qualificazione che dia luogo a ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici;
 - b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte delle imprese ausiliate, dell'attestazione S.O.A., nonché l'elenco dei requisiti di cui all'art. 89 messi a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - c) la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;
 - d) la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione prevista dall'art. 84, co. 1, del codice;
 - e) i certificati dei lavori utili al conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Art. 9

(Sezione C: area riservata all'Autorità)

1. La sezione "C" è ad accesso riservato all'Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli o.e. di cui all'art. 84, del codice, nonché all'implementazione del sistema del *rating* di impresa di cui all'art. 83, co. 10, del codice.
2. La sezione "C" per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene le relazioni dettagliate sul comportamento degli o.e. e/o dei subappaltatori.
3. La sezione "C" per gli o.e. qualificati contiene anche i seguenti dati trasmessi dalle S.O.A.:
 - a) la cifra di affari in lavori realizzata nel decennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
 - b) il costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;
 - c) il costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
 - d) la natura e l'importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
 - e) l'elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
 - f) l'importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;

- g) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle S.O.A. ai fini del rispetto dell'unicità di incarico;
- h) tutte le informazioni cancellate dall'area B a seguito dell'intervento di pronunce giurisdizionali o per il decorso del termine interdittivo.

Art. 10

(Trasparenza del Casellario)

1. Gli o.e. possono accedere, mediante l'utilizzo del C.I.G., alla sezione "B", di cui all'art. 8, per la verifica della propria posizione, con procedura telematica gestita dall'Autorità.
2. Gli o.e. che partecipano ad una procedura di gara possono accedere al Casellario informatico, nel periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 29, co. 1, codice, per visionare la posizione di tutti i partecipanti.
3. L'accesso di cui al comma 2 è consentito agli o.e. che hanno presentato l'offerta, mediante l'utilizzo del C.I.G., con procedura telematica gestita dall'Autorità.

PARTE II

PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO

TITOLO I

Procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle s.a. o da altri soggetti

Art. 11

(Obbligo informativo)

1. Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo, ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.

Art. 12

(Avvio del procedimento)

1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all'art. 11, comma 1, valutata la documentazione e gli elementi a disposizione, può:
 - a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 13;
 - b) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 18.
2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme;
 - c) le modalità di presentazione dell'integrazione;
 - d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento;
 - e) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

Art. 13

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all'o.e. e al soggetto segnalante. Essa contiene:

- a) la segnalazione del fatto che integra un'ipotesi di iscrizione nel Casellario;
- b) la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione;
- c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;
- d) gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento;
- e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva;
- f) l'ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;
- g) l'indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.

Art. 14

(Partecipazione all'istruttoria)

1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
 - a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;
 - b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 15

(Audizioni)

1. Il dirigente, può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13.
2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata.
3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
4. Nel corso dell'audizione il dirigente invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.
5. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, è sottoscritto dal dirigente, o da altro funzionario dell'ufficio competente presente, e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Dello stesso è consegnato un originale a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Art. 16

(Sospensione dei termini del procedimento)

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
 - a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. d);
 - b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. e);
 - c) acquisizione delle memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri di cui all'art. 14, comma 2.
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.
4. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti.

Art. 17

(Conclusione del procedimento)

1. Il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento.

Art. 18

(Archiviazioni)

1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione al segnalante ed all'o.e., all'archiviazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) inconferenza della segnalazione.

Art. 19

(Poteri del Consiglio)

1. Il dirigente, nei casi di dubbia interpretazione, può sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'iscrizione dell'annotazione nel Casellario. In tali casi, il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, delibera l'iscrizione o l'archiviazione dell'annotazione nel Casellario.

2. Delle archiviazioni, effettuate ai sensi dell'art. 18, il dirigente trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva con cadenza trimestrale.

TITOLO II

**Procedimento di annotazioni nel Casellario di comunicazioni della Procura della Repubblica
ex art. 80, co. 5, lett. I), codice**

Art. 20

(Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica)

1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, co. 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, comunica all'Autorità che l'o.e., pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.

2. Il Procuratore della Repubblica competente comunica, altresì, all'Autorità le generalità del soggetto che ha omesso la denuncia e i dati identificativi dell'operatore economico.

Art. 21

(Avvio del procedimento)

1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 20, può:

- a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 22;
- b) proporre al Consiglio l'archiviazione ai sensi dell'art. 27.

2. Il dirigente, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere all'o.e. e/o alla Procura della Repubblica competente di inviare, entro il termine di 30 giorni:

- a) eventuali documenti e memorie utili ai fini dell'istruttoria;
- b) la comunicazione dell'eventuale esito del processo instaurato;
- c) gli atti acquisiti nel corso delle indagini e confluiti nel fascicolo del pubblico ministero nell'ambito del quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio.

Art. 22

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all'o.e. e alla s.a. Essa contiene:

- a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica;
- b) la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione;
- c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;
- d) gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento;
- e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva;
- f) l'ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;
- g) l'indicazione del termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.

Art. 23

(Partecipazione all'istruttoria)

1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 22.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

- a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;
- b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 24

(Audizioni)

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 22.

2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata.

3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

4. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.

5. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, è sottoscritto dal dirigente, o da altro funzionario dell'ufficio competente presente, e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Dello stesso è consegnato un originale a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Art. 25

(Sospensione dei termini del procedimento)

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di ulteriori documenti, memorie e atti di cui all'art. 21, co. 2;
- b) acquisizione memorie difensive delle parti ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. b).

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 60 giorni.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle

controdeduzioni.

4. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti.

Art. 26

(Conclusione del procedimento)

1. Il procedimento di annotazione si conclude, salvo i casi di archiviazione di cui all'art. 27, con l'adozione da parte del Consiglio del provvedimento di iscrizione nel Casellario della causa di esclusione ex art. 80, co. 5, lett. l), codice.
2. Il dirigente comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel Casellario ed il testo della relativa annotazione.

Art. 27

(Archiviazioni)

1. Il dirigente propone al Consiglio l'archiviazione delle segnalazioni nei seguenti casi:
 - a) inesistenza dei presupposti;
 - b) sussistenza di esimenti;
 - c) inconferenza della segnalazione.
2. Il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, può deliberare l'archiviazione della comunicazione o l'inserimento dell'annotazione nel Casellario informatico.

TITOLO III

Procedimento di annotazione nel Casellario delle comunicazioni effettuate dal Prefetto

Art. 28

(Avvio e conclusione del procedimento)

1. Il Prefetto informa, ai sensi dell'art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, il Presidente dell'Autorità dell'adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di un'impresa.
2. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dal Prefetto e comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel Casellario e il testo della relativa annotazione.

Art. 29

(Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende)

1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziale di cui all'art. 34-bis, codice antimafia, all'o.e., già destinatario delle misure previste dall'art. 91 e dall'art. 84 del medesimo codice, il dirigente integra l'annotazione nel Casellario. L'integrazione è disposta a seguito della comunicazione del provvedimento da parte del Tribunale competente ovvero su istanza dell'o.e. interessato.

TITOLO IV

Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.

Art. 30

(Obbligo informativo)

1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall'Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell'attestazione.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della S.O.A. responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell'evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.

Art. 31

(Avvio e conclusione del procedimento)

1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della S.O.A., valutata la documentazione, può:
 - a) inserire l'annotazione nel Casellario, previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, alla S.O.A. e all'o.e., nella quale è indicato il testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;
 - b) invitare la S.O.A. a riesaminare la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.
2. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento, l'Autorità archivia la comunicazione. In caso contrario l'Autorità iscrive nel Casellario informatico l'annotazione.

TITOLO V

Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli o.e.

Art. 32

(Obbligo informativo)

1. Il legale rappresentante dell'o.e. qualificato secondo il Sistema unico di qualificazione di cui all'art. 84, codice, deve inviare all'Autorità le informazioni individuate dalla stessa Autorità con propria delibera, entro il termine di 30 giorni dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l'Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, co. 13, codice, nei confronti dell'o.e. inadempiente secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.

Art. 33

(Avvio e conclusione del procedimento)

1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'o.e., valutata la documentazione, può:
 - a) inserire l'annotazione nel Casellario, previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, all'o.e., nella quale è indicato il testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;
 - b) archiviare la comunicazione nei casi di inconferenza e/o manifesta infondatezza della comunicazione.

TITOLO VI

Annotazione delle sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge

Art. 34

(Annotazione sanzioni interdittive)

1. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

TITOLO VII

Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità

Art. 35

(Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione)

1. La s.a. comunica all'Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro 30 giorni dall'accertamento del fatto.
2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal vigente regolamento sanzionatorio dell'Autorità.

Art. 36

(Conclusione del procedimento)

1. Il Consiglio, qualora all'esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano state rese dall'o.e. con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel Casellario informatico della notizia dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla s.a..

Art. 37

(Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.)

1. Il dirigente, all'esito del procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha deliberato l'imputabilità per dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nella sezione "A" del Casellario, dando preventiva comunicazione alla S.O.A. interessata a mezzo P.E.C. del testo dell'annotazione e della data di pubblicazione.

PARTE III
PUBBLICITÀ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

(Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni)

1. Le informazioni contenute nel Casellario Informatico sono detenute stabilmente dall'Autorità.
2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), b), d), e), f) g), h), j) e k) e comma 3, lett. d) è pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione.
3. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni prive di carattere interdittivo nelle sezioni "A" e "B" del Casellario è pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione.
4. L'o.e. è escluso dalle procedure di gara o dall'accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l'istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell'annotazione.
5. Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nella Sezione "B" confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nell'area "C" del Casellario.
6. Il dirigente, su istanza motivata dell'o.e. annotato nella sezione "A" o "B" del Casellario, seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, può disporre il trasferimento dell'annotazione nella Sezione "C" del Casellario prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell'Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.
7. Nella Sezione "B" viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l'efficacia dell'annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate *ex post* dalle s.a. in corso di gara.

Art. 39

(Intervento provvedimenti giurisdizionali)

1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell'Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione dalla sezione "B" e la iscrive nella Sezione "C" del Casellario, fino alla decisione di merito.
2. Il dirigente, qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, ripristina l'annotazione nella Sezione "B" del Casellario nell'originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall'o.e..
3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l'annotazione, il dirigente provvede d'ufficio alla cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione "C".

Art. 40

(Accesso agli atti)

1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento di accesso agli atti dell'Autorità e dal regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca del 31 maggio 2016.

Art. 41

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Autorità.

Approvato nell'adunanza del 6 giugno 2018 con delibera n. 533

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 giugno 2018 Il Segretario: Maria Esposito.

ALL. 2 – MODELLO “A” S.A.

- (1) Segnalazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall'art. 213, comma 13, del nuovo codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l'anomalia delle offerte o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2) Comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all'esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere per la tenuta del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016)

60

All'Autorità Nazionale
Anticorruzione
Ufficio Sanzioni (USAN)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec:
protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Operatore Economico segnalato

1. Dati Stazione Appaltante

- 1.1 Codice Fiscale _____
- 1.2 Denominazione _____
- 1.3 Indirizzo _____

2. Responsabile del Procedimento/altra figura equivalente

- 2.1 responsabile del procedimento ☐ _____
- 2.1.1 altra figura equivalente: _____
- 2.2 Nome e Cognome _____
- 2.3 Ufficio/Settore preposto _____
- 2.4 N° telefono _____
- 2.5 pec _____
- 2.6 e-mail _____

3. Dati della gara e/o dell'esecuzione del contratto²¹

²¹ In caso di esclusione da più gare o al verificarsi dell'evento segnalato in più contratti, ripetere la sezione “3.” tante volte quanto necessario (ridenominando le sezioni risultanti: 3.1, 3.2, 3.3, ecc.)

3.1 CIG _____

3.2 CUP _____

3.3 Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)

3.4 Settore _____

3.4.1 Lavori ☐

3.4.2 Servizi ☐

3.4.3 Forniture ☐

3.5 Oggetto della gara _____

3.6 Eventuale/i lotto/i nn. _____

3.7 Data pubblicazione bando _____

3.8 Termine scadenza presentazione offerte _____

3.9 Importo appalto o lotto/i IVA esclusa _____

3.10 In caso di subappalto

3.10.1 prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare _____

3.10.2 importo subappalto: _____

3.10.3 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale

3.10.4 il subappaltatore è uno della terna di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice ☐;

4. Dati operatore economico segnalato in fase di gara / in fase di esecuzione del contratto
--

4.1 codice fiscale _____

4.2 partita IVA _____

4.3. denominazione e ragione sociale _____

4.4. sede legale _____

4.5 n° telefonico _____

4.6 pec _____

4.7 e-mail _____

4.8 (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente) _____

4.9 nome e cognome

4.9.1 legale/i rappresentante

4.9.2 oppure altro soggetto

che sottoscrive la dichiarazione

4.9.3 titolo ad agire _____

4.10 codice fiscale _____

4.11 impresa qualificata ☐ SI ☐ NO

4.11.1 attestato SOA n° _____

4.11.2 rilasciato il _____

4.11.3 denominazione SOA _____

4.12 operatore economico iscritto in un elenco ufficiale

di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o

possiede una certificazione rilasciata da organismi

ai accreditati, sensi dell'articolo 90 del Codice ☐ SI ☐ NO

4.12.1 denominazione dell'elenco o del certificato

4.12.2 numero di iscrizione _____

4.12.3 numero della certificazione _____

4.12.4 riferimenti con cui è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione

4.12.5 classificazione nell'elenco ufficiale _____

4.12.6 disponibilità elettronica del certificato di iscrizione o della certificazione
☐ SI ☐ NO

4.12.7 autorità o organismo di emanazione _____

4.12.8 indirizzo web _____

4.12.9 riferimento preciso della documentazione _____

5. Forma del partecipante alla gara / dell'esecutore del contratto / del subappaltatore

5.1 Soggetto singolo ☐

5.2 Componente ATI ☐

5.2.1 Mandataria ☐

5.2.2 Mandante ☐

5.3.1 Consorzio ☐

5.3.2 Consorziato designato ☐

5.4 Avvalimento ☐

5.4.1 Ausiliato ☐

5.4.2 Ausiliario ☐

5.4.3 requisiti oggetto di avvalimento

5.5 Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto o all'esecuzione del contratto (es. consorzio, ausiliario, mandanti, appaltatore in caso di subappaltatore segnalato, ecc.):

5.5.1 codice fiscale _____

5.5.2 partita IVA _____

5.5.3. denominazione e ragione sociale _____

5.5.4 ruolo (ad es. scrivere: consorzio o mandante, ...) _____

6. Posizione del soggetto sottoposto a verifica dei requisiti / della documentazione presentata

6.1 Primo classificato ☐

6.2 Secondo classificato ☐

6.3 Controllo a discrezione della S.A. su dichiarazioni sostitutive

(art.71 DPR 445/2000) ☐

6.4 In sede di giustificazione dell'anomalia delle offerte ☐

6.5 In sede di verifica dell'offerta economicamente più vantaggiosa ☐

6.6 Subappaltatore ☐

6.7 Nel corso di esecuzione del contratto ☐

7. Motivo della segnalazione²²

7.1 Falsa dichiarazione ☐

7.1.1 soggetto che ha sottoscritto la falsa dichiarazione:

nome e cognome:

codice fiscale:

ruolo presso o.e.

7.2 Produzione di documenti falsi ☐

7.2.1 soggetto che ha prodotto i documenti falsi:

nome e cognome:

codice fiscale: _____

ruolo presso o.e. _____

7.3 Omessa dichiarazione/documentazione ☐;

7.4 Sussistere di una o più cause di esclusione ☐;

7.4 Notizia emersa in fase di gara ☐²³;

7.5 Notizia emersa nel corso di esecuzione

del contratto o successivamente ☐;

(in caso di "falsa od omessa dichiarazione" allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di "documenti falsi" allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, oltre che disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione)

²² Possono essere contrassegnati anche più motivi (ad esempio in caso di falsa dichiarazione che si accompagna al sussistere di una causa di esclusione, poi descritta alla successiva sezione "8.", contrassegnare i punti "7.1" e "7.4").

²³ Esempio di "notizia emersa in fase di gara": in caso di non avvenuto sopralluogo, dei luoghi ove sarà eseguito il contratto. La descrizione di una siffatta notizia va indicata nella "sezione di chiusura" "8.25". Qualora vi sia stata falsa dichiarazione circa l'avvenuto sopralluogo, saranno contrassegnati i motivi: "7.1" e "7.4".

8. Causa di esclusione da procedura / di diniego al subappalto ex art. 80 d.lgs. 50/2016, ovvero fattispecie maturata nel corso di esecuzione del contratto e non prevista nella sezione “9”.

8.0. Momento della procedura in cui è stata disposta l'esclusione (art. 80, comma 6):

1. causa di esclusione

1.1 maturata prima del termine di scadenza presentazione offerte ☐²⁴;

1.2 maturata nel corso della procedura di gara (dopo la citata scadenza) ☐²⁵;

1.3 provvedimento di esclusione: in data ____/____/____;

1.4 provvedimento emesso da _____;

1.5 tipo di provvedimento (delibera, verbale, ecc.): _____;

_____;

(si allega provvedimento di esclusione)

8.1. Tipo di reato, causa di esclusione (art. 80, comma 1):

1. Partecipazione ad un'organizzazione criminale

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 c.p. (*Associazione per delinquere*), 416-bis c.p. (*Associazione di tipo mafioso*), ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.p.r. 9.10.1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (*Reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale*);-----
----- ☐;

2. Corruzione

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (*Concussione*), 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*), 319-quater (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), 321, 322 (*Istigazione alla corruzione*), 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), 346-bis (*Traffico di influenze illecite*), 353 (*Turbata*

²⁴ Ad esempio irregolarità fiscale di cui alla sezione “8.7” definitivamente accertata prima della scadenza delle offerte.

²⁵ Ad esempio irregolarità fiscale di cui alla sezione “8.7” definitivamente accertata dopo la scadenza delle offerte.

libertà degli incanti), 353-bis (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*), 354 (*Astenzione dagli incanti*), 355 (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*) e 356 (*Frode nelle pubbliche forniture*) del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (*Corruzione tra privati*);-----
----- ☐;

3. Frode

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee -----
----- ☐;

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ☐;

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo

delitti di cui agli articoli 648-bis (*Riciclaggio*), 648-ter (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-ter.1 (*Autoriciclaggio*) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni -----
----- ☐;

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 -----
----- ☐;

7. Fattispecie derivanti da norma di chiusura

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione -----
----- ☐;

(si allega certificato del casellario giudiziale)

8.2. Dati riferiti alla condanna

1. condanna con sentenza definitiva ☐
e/o decreto penale irrevocabile ☐
e/ o sentenza "patteggiata" ☐
2. emessa dal (ad esempio: *Tribunale di Roma ecc.*) _____
3. numero di reati che hanno determinato la condanna: 1 ☐, 2 ☐, 3 ☐, 4 o più ☐
4. data del passato in giudicato o dell'irrevocabilità ____/____/____
5. pena irrogata e benefici accordati:

6. durata della eventuale pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 10)

8.3. Dati sul soggetto penalmente sanzionato (art. 80, comma 3)

- condanna nei confronti di uno dei seguenti soggetti in carica:

1. titolare ☐; direttore tecnico ☐; per impresa individuale;
2. socio ☐; direttore tecnico ☐; per s.n.c.
3. socio accomandatario ☐; direttore tecnico ☐; per s.a.s.;

per altro tipo di società o consorzio

4. per società con sistema di amministrazione tradizionale o monistico -----
----- ☐;

4.1 Presidente del CdA se legale rappresentante ☐;

4.2 Membro del CdA se legale rappresentante ☐;

4.3 Amministratore unico ----- ☐;

4.4 Amministratore delegato se legale rappresentante ☐;

4.5 membro del collegio sindacale ☐;

4.6 membro del comitato per il controllo sulla gestione ☐;

5. per società con sistema di amministrazione dualistico -----
----- ☐;

5.1 membro del consiglio di gestione ----- ☐;

5.2 membro del consiglio di sorveglianza ----- ☐;

sempre per altro tipo di società o consorzio

6. soggetto munito di poteri di rappresentanza -----
----- ☐;

6.1 institore ----- ☐;

6.2 procuratore *ad negotia* ----- ☐;

6.3 altro ----- ☐;

7. soggetto munito di poteri di direzione ☐;

7.1 dipendente ----- ☐;

7.2 professionista con significativi poteri ----- ☐;

7.3 altro ----- ☐;

8. soggetto munito di poteri di controllo ☐;

8.1 revisore contabile ----- ☐;

8.2 Organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 ☐;

- 8.3 altro _____ ☐;
9. direttore tecnico ☐;
10. socio unico persona fisica ☐;
11. socio di maggioranza ☐; per società con meno di quattro soci
12. Nome e cognome del soggetto penalmente sanzionato: _____

13. Carica rivestita (eventuale specifica rispetto al caso sopra contrassegnato. Ad esempio, specificare il caso di organo di vertice tecnico o amministrativo penalmente sanzionato del soggetto cedente / locatore / ecc., in caso di trasferimento di ramo d'azienda):

(si allega visura camerale)

8.4. Caso di cessazione dalla carica del soggetto penalmente sanzionato (art. 80, comma 3)

1. soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ☐ (contrassegnando i campi di cui sopra);
2. Carica rivestita (valgono le stesse precisazioni di cui al punto 8.3.12.):

2. Data di eventuale cessazione dalla carica: ____/____/____

3.1 l'operatore economico non ha dimostrato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione

dalla condotta penalmente sanzionata; ----- ☐;

3.2 l'operatore economico ha dimostrato quanto sopra (e quindi non è stato escluso) ☐;

4. indicare (e documentare in allegato) le eventuali misure adottate dall'o.e. che non dimostrano / (ovvero) che dimostrano l'avvenuta dissociazione, nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione: _____

(si allega relativa documentazione)

8.5. Autodisciplina o "self-cleaning" in caso di sentenza def. di condanna (art. 80, commi 7 e 8)

1. l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui ai punti 8.1., 8.2. e 8.3. (campi da compilare) ed eventualmente anche 8.4. (campi da compilare), si è visto sanzionare con

1.1 sentenza definitiva per la quale sia stata applicata una pena detentiva non superiore a 18 mesi ☐;

1.2 o sentenza definitiva che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le

singole fattispecie dei suddetti reati ----- ☐;

2. nei casi di cui ai punti 1.1 o 1.2, l'o.e. ha provato

2.1 di aver risarcito qualunque danno causato dal reato ☐;

- 2.2 o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno ☐;
3. e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati e quindi, non è stato escluso) ----- ☐;
4. **non** ha provato **e/o non** ha adottato sufficienti provvedimenti di cui sopra (art. 80, comma 8), (e quindi, è stato escluso) ----- ☐;
5. è inibito con sentenza definitiva dalla partecipazione alle gare di appalto (e quindi, è stato escluso) (art. 80, comma 9) ----- ☐;
6. indicare (e documentare in allegato) le prove presentate o i provvedimenti adottati dall'o.e., nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione:
-
-

(si allega relativa documentazione)

8.6. Applicazione misure di prevenzione o sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, causa di esclusione (art. 80, comma 2), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 ----- ☐;
- 1.1 misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ☐;
- 1.1.1 divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province ----- ☐;
- 1.1.2 obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ☐;
2. sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva (art. 84, c. 4, del d.lgs. n. 159/2011) ☐;
3. soggetto/i nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2:
- 3.1 titolare ☐; direttore tecnico ☐; per impresa individuale;
- 3.2 socio ☐; direttore tecnico ☐; per s.n.c. o per società semplici
- 3.3 socio accomandatario ☐; direttore tecnico ☐; per s.a.s.;
- 3.4 rappresentante stabile nel territorio dello Stato ☐; per le società di cui all'articolo 2508 del c.c.;
- 3.5 soggetto di cui all'art. 85, comma 2- per le società costituite all'estero, ter, del d.lgs. n. 159/2011 ☐; prive di rappresentanza stabile nel territorio dello Stato;

per altro tipo di società o consorzio

- 3.6 per società con sistema di amministrazione tradizionale o monistico ----- ☐;
- 3.6.1 Presidente del CdA ☐;
- 3.6.2 Membro del CdA ☐;
- 3.6.3 Amministratore unico ----- ☐;
- 3.6.4 Amministratore delegato ☐;
- 3.6.5 membro del collegio sindacale ☐;

- 3.6.6 membro del comitato per il controllo sulla gestione ☐;
- 3.7 per società con sistema di amministrazione dualistico ----- ☐;
- 3.7.1 membro del consiglio di gestione ----- ☐;
- 3.7.2 membro del consiglio di sorveglianza ----- ☐;
- sempre per altro tipo di società o consorzio
- 3.8 soggetto di cui all'art. 85, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011----- ☐;
- 3.9 soggetto munito di poteri di rappresentanza ----- ☐;
- 3.9.1 institore ----- ☐;
- 3.9.2 procuratore *ad negotia* ----- ☐;
- 3.9.3 altro ----- ☐;
- 3.10 soggetto munito di poteri di direzione ☐;
- 3.10.1 dipendente ----- ☐;
- 3.10.2 professionista con significativi poteri ----- ☐;
- 3.10.3 altro ----- ☐;
- 3.11 soggetto munito di poteri di controllo ☐;
- 3.11.1 revisore contabile ----- ☐;
- 3.11.2 Organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 ☐;
- 3.11.3 altro ----- ☐;
- 3.12 direttore tecnico ☐;
- 3.13 socio unico persona fisica ☐;
- 3.14 socio di maggioranza ☐; per società con meno di quattro soci
- 3.15 Nome e cognome del soggetto nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2: _____
- Codice fiscale: _____
- 3.16 Carica rivestita (eventuale specifica rispetto al caso sopra contrassegnato. Ad esempio, specificare il caso di organo di vertice tecnico o amministrativo del soggetto cedente / locatore / ecc., in caso di trasferimento di ramo d'azienda): _____

(si allega relativa documentazione tra cui visura camerale)

8.7. Gravi violazioni nel pagamento di imposte, tasse, causa di esclusione (art. 80, comma 4):

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo (€ 10.000,00) di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

1. irregolarità comunicata da:

1.1 Agenzia delle Entrate sede di: _____;

1.2 con nota protocollo Agenzia Entr. n. ____ del ____/____/____;

2.: omesso pagamento di imposte e tasse

- 2.1 debito attestato alla data del __/__/____;
2.2 Importo complessivo non corrisposto euro _____
2.2 cartelle nn. _____, _____, _____,
2.3 per gli anni: _____, _____, _____,
2.4 data notifica cartella _____, _____, _____,
2.5 importo cartella euro _____, _____, _____,

(si allega comunicazione dell'Agenzia delle Entrate)

3. l'operatore economico non è stato escluso in quanto ha documentato di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe

- 3.1 pagamento attestato alla data del __/__/____;
3.2 impegno vincolante alla data del __/__/____;
3.3 documentazione presentata per dimostrare pagamento o impegno: _____

—
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande

4. l'operatore economico è stato escluso in quanto la S.A. ha ritenuto la documentazione presentata dall'O.e. non sufficiente a dimostrare l'ottemperanza ai suoi obblighi, per le seguenti motivazioni: _____

(si allega attestato di pagamento o impegno vincolante ed eventuale ulteriore documentazione)

8.8. Gravi violazioni nel pagamento di contributi previdenziali, causa esclus. (art. 80, comma 4)

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. irregolarità comunicata con DURC:

- 1.1 protocollo n. _____ del __/__/____;
1.2 emesso da: _____;
1.3 emesso in data __/__/____;

2. Irregolarità contributiva/assicurativa

- 2.1 verso INPS ☐ Sede di: _____;
2.2 attestata dal DURC alla data del: __/__/____
2.3 importo non corrisposto: € _____;
2.4 per gli anni: _____, _____, _____, _____, _____, _____
2.5 motivo dell'irregolarità _____

_____;

2.6 verso INAIL ☐ Sede di: _____;

2.7 attestata dal DURC alla data del: __/__/____

2.8 importo non corrisposto: € _____;

2.9 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____

2.10 motivo dell'irregolarità _____

_____;

2.11 verso la CASSA EDILE ☐ Sede di: _____;

2.12 verso altre Casse edili ☐;

2.13 irregolarità attestata alla data del: __/__/____

2.14 importo non corrisposto: € _____;

2.15 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____

2.16 motivo dell'irregolarità _____

_____;

(si allega DURC)

3. l'operatore economico non è stato escluso in quanto ha documentato di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe

3.1 pagamento attestato alla data del __/__/____;

3.2 impegno vincolante alla data del __/__/____;

3.3 documentazione presentata per dimostrare pagamento o impegno: _____

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

4. l'operatore economico è stato escluso in quanto la S.A. ha ritenuto la documentazione presentata dall'O.e. non sufficiente a dimostrare l'ottemperanza ai suoi obblighi, per le seguenti motivazioni:

(si allega attestato di pagamento o impegno vincolante ed eventuale ulteriore documentazione)

8.9. mancata autorizzazione del subappaltatore, causa di esclusione (art. 80, comma 5):

1. esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico per effetto

della mancata autorizzazione di un suo subappaltatore *(compilare distinto modello "A")*

indicato nella terna di cui all'articolo 105, comma 6 -----

----- ☐;

2. denominazione del subappaltatore escluso: _____;

3. codice fiscale del subappaltatore escluso: _____;

4. motivo di mancata autorizzazione del subappaltatore: _____;

8.10. gravi infrazioni in materia di salute, ecc., causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. a), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ☐;

2. gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni

internazionali elencate nell'allegato X ----- ☐;

3. illustrare il tipo di infrazione e la gravità:

4. indicare (e documentare in allegato) il mezzo o i mezzi adeguati tramite i quali la stazione appaltante ritiene che sia dimostrata la presenza delle gravi infrazioni di cui sopra:

.....

(si allega relativa documentazione)

8.11. Procedure concorsuali, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. b), o nel corso di esecuzione del contratto:

1.1 l'operatore economico si trova in stato di fallimento ----- ☐;

1.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di fallimento ----- ☐;

1.3 l'o.e. in stato di fallimento non è stato escluso in quanto il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato

a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ----- ☐;

1.4 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi

dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico ----- ☐;

1.5 denominazione e codice fiscale dell'o.e. ausiliario _____, C.F.

2.1 l'o.e. si trova in stato di liquidazione coatta -----

----- ☐;

2.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di liquidazione coatta ☐;

3.1 l'o.e. si trova in stato di concordato preventivo -----

----- ☐;

3.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo ☐;

4.1 l'o.e. non è stato escluso in quanto è stato ammesso a concordato con continuità aziendale ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici -----

----- ☐;

4.2 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico -----

----- ☐;

4.3 denominazione e codice fiscale dell'o.e. ausiliario _____, C.F. _____

5. l'o.e. ha cessato la propria attività -----

----- ☐;

(si allega relativa documentazione)

8.12. Gravi illeciti professionali, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'o.e. ☐;

1.1 significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto ☐;

1.1.1 con pregressa risoluzione anticipata (*allegare provvedimento risoluzione*) ☐;

1.1.1.1 non contestata in giudizio ☐;

1.1.1.2 confermata all'esito di un giudizio ☐;

estremi del giudizio: _____

1.1.2 con condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni ☐;

estremi della condanna: _____

1.2 tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ☐;

1.3 tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio ☐;

1.4 fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione²⁶ ☐;

1.5 omettere informazioni dovute per corretto svolgimento della procedura di selezione ☐;

2. Motivata valutazione della stazione appaltante per giustificare l'esclusione dalla gara: _____

(si allega relativa documentazione menzionata)

8.13. falso nell'anomalia dell'offerta, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Falsa dichiarazione ☐

²⁶ I falsi commessi nella gara attuale, nell'ambito dell'anomalia delle offerte o dell'offerta economicamente più vantaggiosa vanno segnalati compilando rispettivamente le sezioni 8.13 o 8.14. Con la sezione 8.12 punto 1.4 si segnalano, invece, le esclusioni disposte nella gara attuale per effetto di un episodio verificatosi nel corso della partecipazione ad una precedente gara.

2. Produzione di documenti falsi ☐
 2.1 preventivo falso ☐
 2.2 altro ☐
3. Omessa dichiarazione/documentazione ☐

(in caso di “falsa od omessa dichiarazione” allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di “documenti falsi” allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, e/o disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione)

4. Illustrazione del caso circa il falso nell'anomalia dell'offerta e/o in merito ai documenti contraffatti: _____

8.14. falso su offerta economicamente più vantaggiosa, causa di escl. (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Falsa dichiarazione ☐
2. Produzione di documenti falsi ☐
 2.1 documento falso: _____ ☐
 2.2 altra fattispecie: _____ ☐
3. Omessa dichiarazione/documentazione ☐

(in caso di “falsa od omessa dichiarazione” allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di “documenti falsi” allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, e/o disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione)

4. Illustrazione del caso in merito al falso riguardante l'offerta e/o in merito ai documenti contraffatti: _____

8.15. conflitto di interessi, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. d):

1. la partecipazione dell'o.e. determina una situazione di conflitto di interesse (art. 42, c. 2²⁷) ☐;

²⁷ Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (art. 7 del

2. soggetto in conflitto di interessi

- 2.1 appartenente al personale della S.A. ☐
2.2 appartenente al personale di prestatore servizi ☐
2.3 nome e cognome: _____
2.4 codice fiscale _____
2.5 ruolo svolto nella gara: _____
2.6 situazione di conflitto di interesse con riferimento all'o.e. _____

3. l'o.e. si trova nella situazione di pantouflage o revolving door ☐

8.16. distorsione della concorrenza, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. e):

1. la partecipazione dell'o.e. determina una distorsione della concorrenza ☐;
1.1 l'o.e. ha fornito consulenza alla S.A. ☐;
1.2 l'o.e. ha partecipato alla preparazione della gara o del progetto ☐;
2. descrizione della situazione che determina una distorsione della concorrenza _____

3. prove addotte dal concorrente che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza: _____

4. motivi addotti dalla S.A. nel ritenere inadeguate le prove di cui al punto 3. _____

8.17. divieto di contrarre con la P.A., causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. f):

1. applicazione sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 ☐;
1.1 durata: _____;
1.2 scadenza: _____;
2. provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 ☐;
2.1 durata: _____;
2.2 scadenza: _____;
3. altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A. ☐;

d.p.r. n. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza").

- 3.1 estremi normativi della sanzione: _____;
- 3.2 durata: _____;
- 3.3 scadenza: _____;
4. sanzione comminata dall'Anac ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice:
- 4.1: n. e data provvedimento: _____;
- 4.2 durata: _____;
- 4.3 annotazione - pubblicazione nel casellario _____
- 4.4 annotazione - eventuali sospensioni _____
- 4.5 data di scadenza interdizione: _____;

8.18. falsa dich. o doc. per rilascio attestaz. SOA, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. g), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. sanzione comminata dall'Anac ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice:
- 1.1: n. e data provvedimento: _____;
- 1.2 durata: _____;
- 1.3 annotazione - pubblicazione nel casellario _____
- 1.4 annotazione - eventuali sospensioni _____
- 1.5 data di scadenza interdizione: _____;

8.19. violaz. divieto di intestazione fiduciaria, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. h):

1. accertamento definitivo della violazione di cui all'art. 17 della l. n. 55/1990 ☐;
- 1.1 estremi accertamento: _____;
- 1.2 la violazione è stata rimossa ☐;
- 1.2.1 scadenza _____
- 1.3 la violazione non è stata rimossa ☐;
2. Osservazioni della Stazione appaltante: _____

8.20. violazione obblighi lavoro disabili, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. i):

1. l'o.e. non rispetta gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68) pur avendo autocertificato detto requisito (*sussiste falsa dichiarazione*) ☐;
2. l'o.e. non ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 l. n. 68/1999 ☐;
3. l'o.e. non ha autocertificato il requisito ☐;

8.21. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. l):

1. l'o.e., pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, e non ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della l. n. 689/1981 ☐;
2. richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore della Repubblica procedente ☐;
3. annotata dall'ANAC in data ____/____/____
4. soggetto che ha omesso la predetta denuncia:
- 4.1 nome e cognome: _____
- 4.2 codice fiscale _____
- 4.3 carica che ricopre presso l'o.e. _____

8.22. alterazione regolarità gara, causa di esclusione (art. 80, c. 5, lett. m - art. 48, c. 7):

1. l'o.e. si trova rispetto ad un altro partecipante alla stessa gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. ☐
 - 1.1 denominazione dell'altro o.e. in situazione di controllo _____
 - 1.2 codice fiscale dell'altro o.e. in situazione di controllo _____
2. l'o.e. si trova rispetto ad un altro partecipante alla stessa gara, in una situazione di "collegamento sostanziale" (offerte imputabili ad un unico centro decisionale) ☐
 - 1.1 denominazione dell'altro o.e. in situazione di collegamento _____
 - 1.2 codice fiscale dell'altro o.e. in situazione di collegamento _____
3. l'o.e. ha partecipato alla gara in più forme ----- ☐
 - 3.1 forme adottate: _____
 - 3.2 denominazione e codice fiscale altri oo.ee. esclusi per effetto della partecipazione multipla:
 - 3.2.1 _____
 - 3.2.2 _____

8.23. Autodisciplina o "self-cleaning" per situazione di cui al comma 5 (art. 80, commi 7 e 8)

1. l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5 (*campi da compilare*) ha provato:
 - 1.1 di aver risarcito qualunque danno causato dall'illecito ☐
 - 1.2 o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno ☐
2. e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti e quindi, non è stato escluso) ----- ☐
3. **non** ha provato **e/o non** ha adottato sufficienti provvedimenti di cui sopra (art. 80, comma 8), (e quindi, è stato escluso) ----- ☐
4. indicare (e documentare in allegato) le prove presentate o i provvedimenti adottati dall'o.e., nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione:

_____..

8.24. Società sottoposte a sequestro o confisca (art. 80, commi 11)

1. l'Operatore economico non è stato escluso per una delle cause previste dall'art. 80 in quanto non si applicano, trattandosi di azienda o società affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento
 - 1.1 sottoposta a sequestro ☐
 - 1.2 sottoposta a confisca ☐

8.25. Notizia emersa in fase di gara – "Sezione di chiusura":

1. illustrazione della notizia che ha causato o meno l'esclusione dalla gara: _____

(si allega relativa documentazione)

9. Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali

9.1. Inadempimento contrattuale – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali:

1. Grave inadempimento o negligenza o ritardo ☐
 - 1.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto ☐
 - 1.2 non contestata in giudizio ☐
 - 1.3 contestata in giudizio ☐
 - 1.4 confermata all'esito di un giudizio ☐
2. Esecuzione gravemente errata ☐
 - 2.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto ☐
 - 2.2 non contestata in giudizio ☐
 - 2.3 contestata in giudizio ☐
 - 2.3 confermata all'esito di un giudizio ☐
 - 2.4 condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni ☐
 - 2.4.1 specificare _____
3. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro ☐
 - 3.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto ☐
 - 3.2 non contestata in giudizio ☐
 - 3.3 contestata in giudizio ☐
 - 3.4 confermata all'esito di un giudizio ☐
4. Violazione ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro ☐
 - 4.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto ☐
 - 4.2 non contestata in giudizio ☐
 - 4.3 contestata in giudizio ☐
 - 4.4 confermata all'esito di un giudizio ☐
5. Violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali ☐
 - 5.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto ☐
 - 5.2 non contestata in giudizio ☐
 - 5.3 contestata in giudizio ☐
 - 5.4 confermata all'esito di un giudizio ☐
6. Giudizio attivato ☐
 - 6.1 fase del giudizio _____

(si allega relativa documentazione)

9.2. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni o inadempienza contributiva – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali (art. 105, comma 10):

1. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ☐
1.1 l'o.e. ha provveduto entro 15 gg. dall'invito del Rup ☐
1.2 l'o.e. non ha provveduto ☐
1.2.1 motivi per cui non ha provveduto e ritenuti fondati _____

1.2.2 in caso contrario, importo pagato dalla S.A. direttamente ai lavoratori: _____

2. Inadempienza contributiva ☐

2.1 DURC protocollo n. _____ del ____/____/____;

2.2 emesso da: _____;

2.3 emesso in data ____/____/____;

2.4 Irregolarità contributiva/assicurativa

2.4.1 verso INPS ☐ Sede di: _____;

2.4.2 attestata dal DURC alla data del: ____/____/____

2.4.3 importo non corrisposto: € _____;

2.4.4 per gli anni: _____, _____, _____, _____, _____, _____

2.4.5 motivo dell'irregolarità _____
_____;

2.4.6 verso INAIL ☐ Sede di: _____;

2.4.7 attestata dal DURC alla data del: ____/____/____

2.4.8 importo non corrisposto: € _____;

2.4.9 per gli anni: _____, _____, _____, _____, _____, _____

2.4.10 motivo dell'irregolarità _____
_____;

2.4.11 verso la CASSA EDILE ☐ Sede di: _____;

2.4.12 verso altre Casse edili ☐;

2.4.13 irregolarità attestata alla data del: ____/____/____

2.4.14 importo non corrisposto: € _____;

2.4.15 per gli anni: _____, _____, _____, _____, _____, _____

2.4.16 motivo dell'irregolarità _____
_____;

(si allega DURC)

9.3. Mancata stipula – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali:

1. Mancata stipula del contratto per fatto dell'impresa ☐

9.4 Falsa documentazione o contraffazione documenti nel corso delle prestazioni contrattuali:

1. Falsa documentazione ☐
1.1: descrizione del fatto: _____
2. contraffazione documenti ☐
2.1: descrizione del fatto: _____

10. Azioni intraprese dalla Stazione Appaltante:

1. esclusione ☐;
1.1 estremi provvedimento: _____
2. revoca aggiudicazione ☐;
2.1 estremi provvedimento: _____
3. escussione cauzione ☐;
3.1 estremi comunicazione: _____
4. denuncia alla Autorità Giudiziaria ☐;
4.1 estremi comunicazione: _____
5. o.e. non escluso ☐
5.1 indicare i motivi: _____

6. risoluzione contrattuale ☐
6.1 estremi provvedimento: _____
6.2 indicare i motivi: _____

7. altre misure adottate per carenze nell'esecuzione del contratto
che non hanno comportato la risoluzione contrattuale ☐
6.1 misure adottate dalla S.A.: _____
6.2 estremi provvedimento: _____
6.3 indicare i motivi: _____

(si allega provvedimento di esclusione o di revoca aggiudicazione; comunicazione escussione cauzione e alla A.G.; provvedimento di risoluzione contrattuale o di altra misura adottata)

11. : Contraddittorio tra le parti

1. Giustificazioni eventualmente addotte dall'Operatore Economico:

2. Valutazioni della Stazione appaltante

12. : Documenti allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme:

1. Dichiarazione, presentata dall'operatore economico segnalato in sede di offerta, relativamente al possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare pubbliche e al rispetto delle condizioni prescritte dal bando di gara ☐
2. Provvedimento di revoca o esclusione ☐
3. Provvedimento di escussione cauzione ☐
4. Casellario giudiziale integrale ☐
5. Certificato antimafia ☐
6. Sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze patteggiate, decreti penali ☐
7. DURC ☐
8. Certificazione di regolarità fiscale ☐
9. Atto di diffida ad adempiere ☐
10. Provvedimento di risoluzione del contratto
11. Altro documento _____ ☐

Firma

Il Responsabile del Procedimento o figura equivalente

ALL. 3 – MODELLO “B” S.A.

(Segnalazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall'art. 213, comma 13, del nuovo codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti speciali.)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Sanzioni (USAN)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Operatore Economico segnalato

1. Dati Stazione Appaltante

1.1 Codice Fiscale _____
1.2 Denominazione _____
1.3 Indirizzo _____

2. Responsabile del Procedimento/altra figura equivalente

2.1 responsabile del procedimento ☐
2.1.1 _____ altra _____ figura _____ equivalente: _____
2.2 Nome e Cognome _____
2.3 Ufficio/Settore preposto _____
2.4 N° telefono _____
2.5 pec _____
2.6 e-mail _____

3. Dati della gara e/o dell'esecuzione del contratto²⁸

3.1 CIG _____
3.2 CUP _____
3.3 Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) _____
3.4 Settore _____
3.4.1 Lavori ☐
3.4.2 Servizi ☐

²⁸ In caso di esclusione da più gare, ripetere la sezione “3.” tante volte quanto necessario (ridenominando le sezioni risultanti: 3.1, 3.2, 3.3, ecc.)

3.4.3 Forniture ☐

3.5 Oggetto della gara _____

3.6 Eventuale/i lotto/i nn. _____

3.7 Data pubblicazione bando _____

3.8 Termine scadenza presentazione offerte _____

3.9 Importo appalto o lotto/i IVA esclusa _____

3.10 In caso di subappalto

3.10.1 prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare _____

3.10.2 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale _____

3.10.2 importo subappalto: _____

3.10.3 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale _____

3.10.4 il subappaltatore è uno della terna di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice ☐;

4. Dati operatore economico segnalato in fase di gara / in fase di esecuzione del contratto
--

4.1 codice fiscale _____

4.2 partita IVA _____

4.3. denominazione e ragione sociale _____

4.4. sede legale _____

4.5 n° telefonico _____

4.6 pec _____

4.7 e-mail _____

4.8 (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente) _____

4.9 nome e cognome

4.9.1 legale/i rappresentante _____

4.9.2 oppure altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione _____

4.9.3 titolo ad agire _____

4.10 codice fiscale _____

4.11 impresa qualificata ☐ SI ☐ NO

4.11.1 attestato SOA n° _____

4.11.2 rilasciato il _____

4.11.3 denominazione SOA _____

4.12 operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi

ai reditati ai sensi dell'articolo 90 del Codice ☐ SI ☐ NO

4.12.1 denominazione dell'elenco o del certificato _____

4.12.2 numero di iscrizione _____

4.12.3 numero della certificazione _____

4.12.4 riferimenti con cui è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione _____

4.12.5 classificazione nell'elenco ufficiale _____

4.12.6 disponibilità elettronica del certificato di iscrizione o della certificazione ☐ SI ☐ NO

4.12.7 autorità o organismo di emanazione _____

4.12.8 indirizzo web _____

4.12.9 riferimento preciso della documentazione _____

5. Forma del partecipante alla gara / del subappaltatore

5.1 Soggetto singolo ☐

5.2 Componente ATI ☐

5.2.1 Mandataria ☐

5.2.2 Mandante ☐

5.3.1 Consorzio ☐

5.3.2 Consorziato designato ☐

5.4 Avvalimento ☐

5.4.1 Ausiliato ☐

5.4.2 Ausiliario ☐

5.4.3 requisiti oggetto di avvalimento _____

5.5 Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto o all'esecuzione del contratto (es. consorzio, ausiliario, mandanti, appaltatore in caso di subappaltatore segnalato, ecc.):

5.5.1 codice fiscale _____

5.5.2 partita IVA _____

5.5.3. denominazione e ragione sociale _____

5.5.4 ruolo (ad es. scrivere: consorzio o mandante, ...) _____

6. Posizione del soggetto sottoposto a verifica dei requisiti / della documentazione presentata

6.1 Primo classificato ☐

6.2 Secondo classificato ☐

6.3 Controllo a discrezione della S.A. su dichiarazioni sostitutive (art.71 DPR 445/2000) ☐

6.4 Subappaltatore ☐

7. Motivo della segnalazione

7.1 Falsa dichiarazione ☐

7.1.1 soggetto che ha sottoscritto la falsa dichiarazione:

nome e cognome: _____

codice fiscale: _____

ruolo presso o.e. _____

7.2 Produzione di documenti falsi ☐

7.2.1 soggetto che ha prodotto i documenti falsi:

nome e cognome: _____

codice fiscale: _____

ruolo presso o.e. _____

7.3 Omessa dichiarazione/documentazione ☐

(in caso di “falsa od omessa dichiarazione” allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di “documenti falsi” allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, oltre che disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione)

85

8. Illustrazione del caso in merito al mancato possesso del/dei requisito/i di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa e in merito ai documenti contraffatti

8.1

9. Azioni intraprese dalla Stazione Appaltante:

1. esclusione ☐;

1.1 estremi provvedimento: _____

2. revoca aggiudicazione ☐;

2.1 estremi provvedimento: _____

3. escussione cauzione ☐;

3.1 estremi comunicazione: _____

4. denuncia alla Autorità Giudiziaria ☐;

4.1 estremi comunicazione: _____

5. o.e. non escluso ☐

5.1 indicare i motivi: _____

(si allega provvedimento di esclusione o di revoca aggiudicazione; comunicazione escussione cauzione e alla A.G.)

10. : Contraddittorio tra le parti

1. Giustificazioni eventualmente addotte dall'Operatore Economico: _____

2. Valutazioni della Stazione appaltante _____

11. : Documenti allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme:

1. Bando di gara e relativo disciplinare nonché eventualmente CSA ☐
2. Verbale di gara e provvedimento/verbale di esclusione ☐
3. Richiesta della S.A. di comprova del requisito e prova dell'avvenuta ricezione ☐
4. Dichiarazione sostitutiva, presentata dall'operatore economico segnalato in sede di offerta, relativamente al possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara pubblica ☐
5. Documentazione di comprova presentata dall'O.e. ☐
6. Provvedimento di revoca o esclusione ☐
7. Comunicazione di escussione cauzione ☐
8. Altro documento _____ ☐

Firma

Il Responsabile del Procedimento o figura equivalente

ALL. 4 – MODELLO S.O.A.

All' Autorità Nazionale Anticorruzione
Vigilanza e qualificazione operatori economici
(UVOE)
Via Marco Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

88

S.O.A. segnalante	
Impresa	CF
Attestazione oggetto di verifica	n. ... del
Attestazioni successive	n. ... del
	n. ... del
	n. ... del
Iniziativa d'ufficio della S.O.A.	(Si/No)
Se Si indicare motivazione della verifica del requisito	(istruttoria avviata per variazione attestato, verifica triennale, verifica straordinaria ecc.)
Data acquisizione perdita del requisito	_____
Soggetto segnalatore	_____
Dati identificativi della segnalazione	(protocollo e data del Soggetto segnalatore)
Allegati alla segnalazione	(da trasmettere all'impresa)
Data segnalazione perdita del requisito	_____
Data presunta perdita del requisito	_____

Requisito da accertare - Riferimento normativo – Conseguenze sull’attestazione	
Notizie relative alle cause ostative al conseguimento dell’attestazione di qualificazione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni	
Sussistenza in capo all’impresa delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016	Decadenza
Sussistenza in capo all’impresa delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016	Decadenza
Sussistenza in capo all’impresa delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016	Decadenza
Carenza del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016	Decadenza
Variazione rappresentanza legale	Perdita validità
Notizie relative alla sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni	
Insussistenza del requisito di cui all’art. 87, del d.p.r. 207/2010 (<i>poi linee guida</i>)	Decadenza
Esito negativo della verifica triennale ai sensi dell’art. 77, comma 7, del d.p.r. 207/2010	Decadenza
Parziale insussistenza dei requisiti di ordine speciale di cui all’ art. 79 del d.p.r. 207/2010	Ridimensionamento attestazione
Esiti del procedimento di imputabilità all’o.e. della produzione di falsa dichiarazione/documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione	Decadenza (<i>solo a seguito di procedimento sanzionatorio</i>)
Rinuncia da parte dell’operatore economico	Decadenza
Notizie relative alla perdita del requisito di cui all’art. 63 del d.p.r. 207/2010 (<i>poi linee guida</i>)	
Revoca della certificazione del possesso del sistema per la Qualità comunicata dall’Organismo di Certificazione	
Revoca della certificazione del possesso del sistema qualità comunicata dalla S.O.A..	Decadenza (<i>eventuale</i>)
Notizie relative ai trasferimenti aziendali	
Cessione d’azienda o di un suo ramo	Annotazione alienante
Cessione d’azienda o di un suo ramo	Annotazione acquirente
Affitto d’azienda o di un suo ramo	Annotazione concedente
Affitto d’azienda o di un suo ramo	Annotazione affittuaria
Conferimento d’azienda o di un suo ramo	Annotazione conferente
Conferimento d’azienda o di un suo ramo	Annotazione conferitaria
Donazione d’azienda o di un suo ramo	Annotazione Donante
Donazione d’azienda o di un suo ramo	Annotazione Donataria
Scissione di Società	Annotazione Società Scissa

Requisito da accertare - Riferimento normativo – Conseguenze sull’attestazione	
Scissione di Società	Annotazione Società Beneficiaria
Fusione Società per unione	Annotazione per Società partecipanti alla fusione
Fusione Società per unione	Annotazione per la Società di nuova costituzione
Fusione per incorporazione	Annotazione per la Società incorporata
Fusione per incorporazione	Annotazione per la Società incorporante
Successione ereditaria	Annotazione per l’impresa cedente
Successione ereditaria	Annotazione per l’impresa cessionaria
Operazione di trasferimento aziendale	Decadenza dell’attestato della alienante, concedente, conferente, donante ecc.
Operazione di trasferimento aziendale	Ridimensionamento dell’attestato della alienante, concedente, conferente, donante ecc.
Operazione di trasferimento aziendale	Rilascio dell’attestazione a seguito di operazioni che hanno comportato anche l’utilizzo di requisiti di altra impresa alienante, concedente, conferente, donante ecc
Operazione di trasferimento aziendale	Rinnovo dell’attestazione a seguito di operazioni di trasferimento aziendale già valutate e comunicate in precedenti rilasci

Allegati da inviare in relazione alle notizie relative ai trasferimenti aziendali

Atto di compravendita azienda/cessione di ramo d’azienda

Atto di affitto azienda/affitto di ramo d’azienda

Atto di conferimento azienda/conferimento di ramo d’azienda

Atto di donazione azienda/donazione di ramo d’azienda

Atto di scissione di Società

Atto di fusione Società per unione

Atto di Fusione per incorporazione

Atto di Successione ereditaria

Perizia *ex art. 76, comma 10 del d.p.r. 207/2010 (poi linee guida)*

Report redatto dalla S.O.A. con la valutazione e il calcolo degli indicatori della reale funzionalità/produttività del complesso aziendale trasferito

ALL. 5 – MODELLO O.E.

All'

Autorità Nazionale Anticorruzione
Vigilanza e qualificazione operatori economici
(UVOE)
Via Marco Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

92

Impresa segnalante	CF
Ultima Attestazione rilasciata	n. ... del
Data perdita/modifica del requisito	_____

Requisito da modificare - Riferimento normativo - Conseguenze	
Notizie relative alle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ovvero al conseguimento dell'attestazione di qualificazione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni	
Sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016	
Sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016	
Sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016	
Carenza del requisito generale di cui all'art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016	
Variazione rappresentanza legale	
Sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni	
Variazione della Direzione Tecnica - Requisito di cui all'art. 87, del d.p.r. 207/2010 <i>(poi linee guida)</i>	
Notizie relative ai trasferimenti aziendali	
Cessione d'azienda o di un suo ramo	Segnalazione alienante
Affitto d'azienda o di un suo ramo	Segnalazione concedente
Conferimento d'azienda o di un suo ramo	Segnalazione conferente
Donazione d'azienda o di un suo ramo	Segnalazione Donante
Scissione di Società	Segnalazione Società Scissa
Fusione Società per unione	Segnalazione Società partecipanti alla fusione
Fusione per incorporazione	Segnalazione Società incorporata

ALL. 6 – FAC SIMILE RICHIESTA C.E.L.

CARTA INTESTATA OPERATORE ECONOMICO

Alla (S.A.) _____
c.a. Sig. _____
RUP Ufficio _____
Via _____
Cap _____ Località _____
PEC _____

e p. c. Spett.le SOA

Via _____
Cap _____ Località _____
PEC _____

OGGETTO: richiesta certificato di esecuzione lavori di
_____, Codice Unico di Progetto (CUP)
_____, Codice Identificativo della Gara (CIG)
_____; nella categoria_____, classifica_____ di cui
al contratto n. _____ del _____ ; Data inizio lavori:
_____; Data fine lavori: _____; ultimati in
data _____ (ovvero in corso di esecuzione con la percentuale di
avanzamento del ____ %) in qualità di:

☐ Aggiudicataria

oppure

☐ Subappaltatrice

C.F. Aggiudicataria : _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in via _____, n.
_____, nel Comune di _____ prov. (____) C.F.
_____, in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede legale in _____
(Prov. _____) Via/piazza _____ Codice fiscale
_____. Partita IVA _____,
esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, chiede il rilascio del relativo certificato di
esecuzione lavori.

CHIEDE

l'emissione del certificato (CEL), concernete i lavori in oggetto, secondo le modalità indicate dall'Autorità nel "Manuale utente" presente sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.anicorruzione.it, rilasciando alla scrivente copia del CEL emesso con modalità telematiche nonché comunicando il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.

Con l'avvertenza che nel caso in cui il RUP ometta l'emissione del CEL nel termine di trenta giorni indicato nelle linee guida n. 3/2016, si procederà a segnalare l'omissione alla SOA incaricata del rilascio dell'attestazione di qualificazione, affinché venga avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In attesa del Vs riscontro, porgiamo distinti saluti.

(Luogo e data)

In fede
(Timbro e Firma LR)